

96.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2672	(Articoli del relativo decreto-legge)	2657
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	2670	(Emendamenti)	2658
Disegni di legge:		Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Trasmissione di documento).....	2672
(Annunzio)	2667	Missioni valevoli nella seduta del 13 novembre 1996	2667
(Assegnazione a Commissione in sede referente).....	2668	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2668
Disegno di legge n. 2372:		Proposta di legge di iniziativa regionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2669
(Articoli)	2585	Proposte di legge:	
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi).....	2583	(Annunzio)	2667
Disegno di legge di conversione S. 1274 (approvato dal Senato) n. 2513:		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2668
(Articolo unico)	2657		
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	2657		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (2372)***

—————

PAGINA BIANCA

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 46. 114.

Sostituire le parole da: Conseguentemente fino alla fine, con le seguenti: Conseguentemente ridurre di miliardi 15, per competenza e costo, lo stanziamento recato dal capitolo 5501 della Tabella 1/A (Presidenza del Consiglio) del disegno di legge di bilancio per il 1997 e conseguenti proiezioni pluriennali.

0. 46. 114. 1.

La Commissione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NELLA SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1996

Al comma 1, lettera b, sopprimere il capoverso c).

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio n. 2063, variare gli importi di competenza e di cassa per il 1997 e corrispondenti proiezioni ai fini del bilancio triennale: alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 1276:

C.P. - 1.000.000.000;

C.S. - 1.000.000.000;

alla medesima tabella, cap. 1280:

C.P. - 5.000.000.000;

C.S. - 5.000.000.000;

alla tabella 2, Ministero del tesoro, cap. 1009:

C.P. - 2.000.000.000;

C.S. - 2.000.000.000;

alla medesima tabella, cap. 1010:

C.P. - 1.000.000.000;

C.S. - 1.000.000.000;

alla medesima tabella, cap. 4505:

C.P. - 2.000.000.000;

C.S. - 2.000.000.000;

alla tabella 4, Ministero del bilancio e della programmazione economica, cap. 1353:

C.P. - 1.000.000.000;

C.S. - 1.000.000.000;

alla medesima tabella, cap. 1354:

C.P. - 1.000.000.000;

C.S. - 1.000.000.000;

alla tabella 19, Ministero dell'ambiente, cap. 1708:

C.P. - 2.000.000.000;

C.S. - 2.000.000.000.

46. 114 (47. 1).

Urso.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso c).

Conseguentemente al disegno di legge di bilancio, Tabella 12, Ministero della difesa,

variare come segue gli importi di competenza e di cassa del Capitolo 4011 e delle corrispondenti proiezioni pluriennali:

C.P. - 15.000.000.000;
C.S. - 15.000.000.000.

46. 134 (47. 12).

Giancarlo Giorgetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 49. 65.

All'articolo 49, comma 3-bis, sostituire la lettera a) con la seguente: a) previsione di una disciplina agevolata di applicazione dell'imposta per i trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito, di aziende ubicate nelle zone montane e costituite da imprenditori individuali, nonchè dei relativi beni strumentali di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di proprietà di altri familiari, effettuati in favore di altri familiari del dante causa.

0. 49. 65. 1

Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1996

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di rivedere la disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, relativamente ai trasferimenti di aziende, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una disciplina agevolata di applicazione dell'imposta per i trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito, di aziende ubicate nelle zone

montane e costituite da imprenditori individuali effettuati in favore di familiari del dante causa;

b) previsione, in particolare, della facoltà dell'avente causa di versare l'imposta in pagamenti dilazionati, senza interessi;

c) previsione della medesima disciplina di cui alle lettere a) e b) relativamente alla cessione di quote di società di persone;

d) subordinazione dell'applicazione della disciplina introdotta per effetto dei principi indicati nelle lettere a), b) e c) alla condizione della effettiva prosecuzione, da parte dell'avente causa dell'attività imprenditoriale relativa all'azienda dalle quote societarie trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, modificare gli importi come segue:

1997: - 20.000;
1998: - 20.000;
1999: - 20.000.

49. 65 (50. 41).

Benvenuto, Repetto, Zeller, Brugger, Widmann, Caveri.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 49. 78.

Sostituire da Conseguentemente sino alla fine con le parole:

« Agli oneri quantificati in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dall'approvazione dell'articolo 38-bis. »

0. 49. 78. 1

La Commissione.

All'articolo 49, aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del testo unico sull'imposta sulle suc-

cessioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38».

49.78

Governo.

**ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 55.

(Modifiche alle leggi 28 dicembre 1995, n. 549, e 22 ottobre 1971, n. 865).

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 76 è sostituito dal seguente:

«76. Il consiglio comunale può individuare le aree escluse dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto presentate prima dell'approvazione della delibera comunale»;

b) dopo il comma 78 è inserito il seguente:

«78-bis. Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione»;

c) al comma 79, sono aggiunte, in fine, le parole: «; tale deliberazione diviene titolo esecutivo, per l'ottenimento delle somme dovute al comune a carico di ogni singolo condomino o socio di cooperativa»;

d) il comma 80 è abrogato;

e) il comma 81 è sostituito dal seguente:

«81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali».

2. L'articolo 3, comma 77, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree trasformate è determinato dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma.

3. L'articolo 3, commi da 75 a 81, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal presente articolo, si applica anche alle aree concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

4. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ottavo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma; »;

b) il decimo comma è sostituito dal seguente:

« I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione »;

c) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata »;

d) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

« I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, as-

sicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile »;

e) l'alinea del tredicesimo comma è sostituito dal seguente: « Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere: »;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le superfici dei fossi insistenti nelle aree di cui al secondo comma non individuate nei Registri delle acque pubbliche fanno parte integrante delle proprietà fondiari; per tali superfici, gli uffici catastali non richiedono intestazioni catastali integrative di quella della ditta proprietaria ».

5. La lettera f) del comma 4 si applica agli immobili ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati,

anche prima della data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle opere ammesse a sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55 DEL
DISEGNO DI LEGGE

ART. 55.

Al comma 4, lettera b) dopo le parole: a favore degli enti, aggiungere le seguenti: , delle imprese di costruzione e loro consorzi e associazioni temporanee.

55. 110.

Radice, Saraca, Donato Bruno,
Russo, Scajola, Stradella,
Vincenzo Bianchi, Errigo,
Cascio.

Al comma 4, lettera c) dopo le parole: o cedute in proprietà aggiungere le seguenti: per una quota non inferiore al 20 per cento in termini volumetrici di quella compresa nei piani.

55. 111.

Radice, Saraca, Donato Bruno,
Russo, Scajola, Stradella,
Vincenzo Bianchi, Errigo,
Cascio.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: sempre che questi aggiungere le seguenti: ovvero i loro assegnatari o acquirenti.

55. 112.

Radice, Saraca, Donato Bruno,
Russo, Scajola, Stradella,
Vincenzo Bianchi, Errigo,
Cascio.

Al comma 4, lettera d) dopo le parole: al volume edificabile aggiungere le seguenti: entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

55. 113.

Radice, Saraca, Donato Bruno,
Russo, Scajola, Stradella,
Vincenzo Bianchi, Errigo,
Cascio.

Al quarto comma, sopprimere la lettera f);

conseguentemente sopprimere il comma 5.

55. 118.

Governo.

Al comma 4, lettera f), sopprimere le seguenti parole: insistenti nelle aree di cui al secondo comma.

55. 116

La Commissione.

Al comma 4, lettera f) sostituire il capoverso con il seguente: La superficie dei fossi non individuati nei registri delle acque pubbliche fanno parte integrante delle proprietà fondiari: per tali superfici, gli uffici catastali non richiedono intestazioni catastali integrative di quella della ditta proprietaria.

55. 114.

Radice, Saraca, Donato Bruno,
Vincenzo Bianchi, Errigo,
Cascio.

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: nei piani di lottizzazione convenzionati.

55. 117.

La Commissione.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis) Le modifiche apportate alla disciplina dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dal precedente comma 4, lettera a), d) ed e), si applicano ai piani di zona approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

55. 115.

Radice, Saraca, Donato Bruno, Russo, Scajola, Stradella, Vincenzo Bianchi, Errigo, Cascio.

All'articolo 55, aggiungere in fine:

Gli Enti locali territoriali possono cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

55. 119.

Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 55. 120 DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere le parole da ai sensi, sino a 5 per cento, con le parole: in conformità con le disposizioni vigenti per la determinazione a fini ICI (Imposta comunale sugli immobili).

0. 55. 120. 1.

Lo Presti, Pace, Valensise, Armani, Bono, Danese.

All'articolo 55, è aggiunto il seguente comma:

Il risarcimento del danno in dipendenza di occupazioni illegittime di immobili da parte della pubblica amministrazione è liquidato in base al valore dell'immobile determinato ai sensi della legge n. 2359 del 1865 e successive modificazioni aumentato del 5 per cento.

55. 120

La Commissione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1996

Sostituirlo con il seguente:

« ARTICOLO 58

(Giochi e scommesse).

1. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315 e del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 496, sono riservate ai Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'Amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità delle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indi-

cato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le Amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dell'UNIRE.

3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.

6. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estra-

zioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

7. Le disposizioni attuative del presente articolo garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.060 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.120 miliardi per l'anno 1999.

58. 91

Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al comma 9 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, ed al comma 4 dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria (A.C. 2371), alla Tabella A, variare i seguenti accantonamenti dell'importo di seguito elencato:

Presidenza del Consiglio:

1997: + 55.000;

1998: + 55.000;

1999: + 55.000.

58. 94

La Commissione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1996

Al comma 24, lettera e), sostituire le parole: 290 miliardi con le seguenti: 410 miliardi.

59. 135

Governo.

(Testo modificato nel corso della seduta).

ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 62.

(Interessi per rapporti di credito e debito di imposta).

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.

2. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 62.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 4.

62. 4 (72. 1).

Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

ART. 62-bis

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 C.C., devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 C.C. è calcolata sull'ammontare del trattamento naturato al netto della ritenuta eseguita.

62. 5 (72. 03).

Armani, Bono, Valensise.

**ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO V.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FEDERALISMO FISCALE**

ART. 63.

(Delega per il riordino della finanza regionale e locale).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:

a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:

1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1,

terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);

d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;

e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:

1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

2) delle tasse comunali e regionali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;

g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite.

2. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta

regionale sulle attività produttive, di cui al comma 1, lettera a), sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

a) previsione del carattere reale dell'imposta;

b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle società, degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;

c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile:

1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle società di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilità semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per

collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;

3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;

4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;

5) per le banche e per le società finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;

6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;

7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attività non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei com-

pensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coordinate e continuative;

d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di più regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilità di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le società finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;

e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla sop-

pressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 1, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di aumentare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale con preclusione per le regioni della facoltà di maggiorarla;

f) possibilità di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attività o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attività svolte nelle aree depresse;

g) possibilità di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attività produttive;

h) previsione della indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;

l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti principi:

1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;

2) previsione della partecipazione alla attività di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate;

3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;

m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;

n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;

o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da

parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive a favore delle province al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni alle province medesime;

q) attribuzione ai comuni e alle province del potere di istituire un'addizionale all'imposta regionale sulle attività produttive entro una aliquota minima e massima predeterminata; previsione nel periodo transitorio di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive; le entrate derivanti dall'aliquota minima e dalla compartecipazione devono compensare gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulla concessione comunale; l'aliquota massima non può essere superiore a una volta e mezzo l'aliquota minima;

r) possibilità, con i decreti di cui al comma 10, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in funzione dell'andamento del gettito, e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q) e della facoltà di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e).

3. La revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera b), è finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 1, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 4 ed è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;

b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli più bassi e per i redditi da lavoro;

c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie numerose, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito.

4. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera a), è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;

b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;

c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;

d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;

e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.

5. La disciplina transitoria di cui al comma 1, lettera c), è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;

b) esclusione dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 4, lettera b), al massimo per i primi due periodi di imposta;

c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1997;

d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanità, anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 2;

e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma 2 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza.

6. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 1,

lettera c), è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalità e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.

7. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 1, lettera e), è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;

c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;

3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità, le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione;

e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;

f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di diritti reali di godimento nonché del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;

2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;

3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);

4) attribuendo il potere di stabilire una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresì, l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;

g) revisione della disciplina dell'imposta sulla pubblicità con attribuzione ai comuni della facoltà di sottoporre ad autorizzazione le iniziative pubblicitarie, da indicare con regolamento, che incidono sull'arredo urbano e di prevedere per le

iniziative autorizzate il pagamento di un canone secondo la tariffa stabilita nello stesso regolamento;

h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le occupazioni abusive;

i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;

l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale;

m) attribuzione ai comuni della facoltà di deliberare, con regolamento, una imposta di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

1) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con

esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento;

2) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

3) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

4) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

5) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio della imposta evasa;

6) previsione di forme di collaborazione tra uffici statali e comunali, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, per la repressione dell'evasione mediante accesso ai registri delle presenze, ove previsti.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

9. L'attuazione della delega di cui al comma 1 dovrà assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie

e dovrà, altresì, assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali.

10. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 8.

11. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, è istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:

a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;

b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema.

12. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:

a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;

b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;

c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera d);

d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;

e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita.

13. Gli effetti dei regolamenti di cui al comma 12 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emanazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 63.

Sopprimerlo.

***63. 31** (* 74. 223).

Taradash, Marzano, Tremonti,
Armani, Valensise, Teresio
Delfino, Peretti, Bono.

Sopprimerlo.

***63. 32** (* 74. 222).

Alessandro Rubino.

Sopprimerlo.

***63. 34** (* 74. 237).

Pezzoli, Landi, Fei, Nuccio Car-
rara, Polizzi, Alberto Gior-

getti, Contento, Franz, Zacher, Butti, Nicola Pasetto, Armani, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Berselli, Fini.

Sopprimerlo.

***63. 35** (* 74. 253 id. a* 74. 199).

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Martinnelli, Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 63. — 1. Entro il 31 marzo 1997 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante modifica dell'attuale sistema di finanziamento della spesa sanitaria, da parte delle regioni ordinarie e di quelle a statuto speciale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusiva compartecipazione ai tributi erariali riscossi nelle singole regioni e provincie autonome;

b) perequazione fra regioni a diversa capacità impositiva;

c) le aliquote di compartecipazione ai tributi erariali dovrà garantire un livello di spesa sanitaria uniforme su tutto il territorio facendo riferimento alla spesa massima sostenuta nel 1995 dalla regione più virtuosa.

63. 37 (74. 273) (Ex 16. 5).

Roscia.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: undici mesi con le seguenti: sei mesi.

63. 38.

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: Il Governo fino a: decreti legislativi con le seguenti: il Governo della Repubblica è delegato a proporre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più disegni di legge.

63. 39 (74. 252).

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: e comunque con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della delega.

63. 40 (74. 247).

Michielon, Covre.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, inserire le seguenti: al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore.

63. 172

Governo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: al fine di controbilanciare gli effetti redistributivi sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui alla lettera a).

63. 41 (74. 264).

Benvenuto, Agostini, D'Amico, Repetto, Pistone, Lorenzetti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e previsione di fino alla fine della lettera.

63. 42 (74. 255).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

63. 43 (* 74. 204).

Roscia.

All'articolo 63, al comma 1, lettera e), numero 2) le parole: comunali e regionali sono soppresse.

63. 168

Governo.

Al comma 1, lettera e) dopo il numero 5) aggiungere il seguente: 5-bis) dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

63. 44 (74. 7).

Repetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) revisione delle disposizioni relative alla contribuzione dei consorzi di bonifica, nel senso di escluderne del tutto gli immobili urbani.

63. 45 (74. 18).

Formenti, Guido Dussin, Parolo,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 2 lettera c) numero 1 dopo le parole: numeri 6), 7), 8), aggiungere la seguente: 9).

63. 46 (0.74. 275. 11).

Lo Presti.

Al comma 2, lettera c), sostituire i numeri 3) e 4) con il seguente:

3) per i produttori agricoli titolari di redditi di cui agli articoli 29 e 51 del predetto testo unico delle imposte sui redditi l'imposta sulle attività produttive è determinata in riferimento ad una aliquota ridotta che, rispetto al complesso delle imposte soppresse ai sensi del comma 1, è riferita solo a quelle imposte cui gli stessi imprenditori agricoli sono soggetti.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria:

alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:

1997: - 460.000;

1998: - 460.000;

1999: - 460.000.

63. 47 (74. 202).

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pit-
tino, Rodeghiero.

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, in un importo corrispondente alla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, e dell'ammontare delle retribuzioni; .

63. 48 (* 74. 179).

Teresio Delfino, Peretti, Grillo,
Di Nardo.

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del

predetto testo unico delle imposte sui redditi, in un importo corrispondente alla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, e dell'ammontare delle retribuzioni.

Segue compensazione n. 2.

63. 49 (74. 242).

Poli Bortone, Losurdo, Aloi,
Nuccio Carrara, Caruso, Fini,
Franz, Bono, Armani.

*Al comma 2, lettera c), numero 3),
sostituire le parole: per i produttori con le
seguenti: per gli imprenditori.*

63. 50 (74. 236).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 2, lettera c) numero 3 sostituisce le parole da: sottraendo sino alla fine del numero con le seguenti: basandosi sul reddito agrario imponibile ai fini IRPEF.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria A.C. 2371, alla Tabella A, Presidenza del Consiglio, variare gli importi come segue:

1997: 200.000;

1998: 200.000;

1999: 200.000.

63. 54 (0. 74. 275. 3).

Pagliarini, Teresio Delfino.

*Al comma 2, lettera c), numero 3),
sostituire le parole: dall'ammontare con le
seguenti: dal totale.*

63. 51 (74. 235).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 3),
sostituire le parole: l'ammontare con le
seguenti: la somma.*

63. 53 (74. 231).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 3),
sostituire la parola: risultanti con la se-
guente: desumibili.*

63. 52 (74. 232).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 4),
sostituire le parole: per i produttori con le
seguenti: per gli imprenditori.*

63. 55 (74. 230).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 4),
sostituire le parole: dall'ammontare con le
seguenti: dal totale.*

63. 56 (74. 234).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 4),
sostituire le parole: l'ammontare con le
seguenti: la somma.*

63. 58 (74. 233).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 4),
sopprimere le parole: esclusi quelli per il
personale e per accantonamenti.*

63. 57 (0. 74. 275. 12).

Lo Presti.

Al comma 2, lettera c), numero 5) dopo le parole: degli oneri inerenti la produzione aggiungere le seguenti: esclusi quelli per il personale

63. 59 (0. 74. 275. 10).

Lo Presti.

Al comma 2, lettera c), numero 5), sostituire le parole: e degli ammortamenti risultanti dal bilancio con le seguenti: degli ammortamenti e delle svalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio.

63. 60 (74. 228).

D'Amico.

Al comma 2, lettera c), numero 5), sostituire le parole: e degli ammortamenti risultanti dal bilancio, con le seguenti: , degli ammortamenti risultanti dal bilancio, nonché delle rettifiche di valore dei crediti;

63. 61 (74. 214).

Armani.

Al comma 2, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , nonché delle rettifiche di valore dei crediti;

63. 62 (74. 207).

Ballaman.

Al comma 2, lettera c), numero 8) sostituire le parole da: diversi da sino alla fine del numero con le seguenti: , degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi.

63. 63 (0. 74. 275. 13).

Lo Presti, Pagliuca.

Al comma 2, lettera c), numero 8, aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso una nuova organizzazione territoriale delle stesse per le commissioni tributarie di secondo grado.

Segue compensazione n. 4.

63. 64 (0. 74. 275. 18).

Poli Bortone, D'Ippolito.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis). per le società cooperative e loro consorzi tenendo conto, in base ai settori di appartenenza, delle imposte, delle tasse e dei contributi effettivamente soppressi.

63. 65 (* 74. 137).

Alemanno.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis). per le società cooperative e loro consorzi tenendo conto, in base ai settori di appartenenza, delle imposte, delle tasse e dei contributi effettivamente soppressi; .

63. 66 (* 74. 180).

Teresio Delfino, Peretti, Ostillio, Volonté.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole da: in misura tale sino a ed il 4,5 per cento con le seguenti: in misura tale, tenuto conto delle modifiche in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'introduzione della relativa addizionale, da compensare gli effetti sul gettito complessivo derivanti dall'abolizione dei tributi e dei contributi di cui al comma 1, lettera a), e comunque non superiore al 4,5 per cento.

63. 80. (74. 265)

Benvenuto, Agostini, D'Amico, Repetto, Pistone, Lorenzetti.

Al comma 2 lettera e) sostituire le parole di cui al comma 1, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo con le seguenti: gravanti rispettivamente sulle imprese e sul lavoro autonomo ed elencati al comma 1 lettera a), con particolare riferimento ai soggetti attualmente esenti da ILOR.

63. 68.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2 lettera e) sopprimere le parole inizialmente.

63. 67.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento con le seguenti: fino al 2 per cento.

Segue compensazione n. 10

63. 73.

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento con le parole fino al 2,5 per cento.

Segue compensazione n. 10.

63. 76.

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento con le parole fino al 3 per cento.

Segue compensazione n. 10.

63. 78.

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 per cento e il 4,5 per cento con le parole fino al 3,5 per cento.

Segue compensazione n. 10.

63. 79.

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2 lettera e) sostituire le parole compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento con le seguenti: compresa fra il 2 e 2,5 per cento per i settori dell'agricoltura,

acquacoltura e pesca e fra il 3,5 ed il 4,5 per cento per gli altri settori.

63. 69.

Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, Piva, Amato, Giudice, Scaltritti, Cuccu, Marras.

Al comma 2 lettera e) sostituire le parole: compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento con le seguenti: compresa fra l'1,5 ed il 2,5 per cento.

63. 70.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento con le seguenti: compresa fra l'1,5 ed il 2,5 per cento.

Segue compensazione n. 2.

63. 74.

Bono, Armani, Valensise, Paggiuca, Lo Presti, Taradash, Tassone.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento con le seguenti: non superiore al 3,5 per cento.

63. 71.

Alessandro Rubino, Prestigiacomò.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento con le seguenti: non superiore al 3,5 per cento.

Segue compensazione n. 10.

63. 72.

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento con le seguenti compresa fra il 2 ed il 3 per cento.

Segue compensazione n. 4.

63. 75.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento con le seguenti: compresa fra il 2,5 ed il 3,5 per cento.

Segue compensazione n. 4.

63. 77. (0. 74. 275. 2)

Pagliuca, Danese, Marzano, Valensise

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: anche in via transitoria.

63. 81. (0. 74. 275. 16)

Peretti, Teresio Delfino, Grillo,
Di Nardo.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: da possibilità di prevedere, anche in via transitoria con le seguenti: prevedere anche,

63. 82.

Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, Piva, Amato, Giudice, Scaltritti, Cuccu, Marras.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: contributi soppressi, aggiungere le seguenti: ivi compreso l'incremento di fiscalizzazione di cui alla lettera c) del successivo comma 5.

***63. 83.**

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: contributi soppressi, aggiungere le seguenti: ivi compreso l'incremento di fiscalizzazione di cui alla lettera c) del successivo comma 5.

***63. 84.**

Alessandro Rubino, Prestigiacomo.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in relazione agli sgravi contributivi aggiungere le seguenti: ,ivi compreso l'incremento di fiscalizzazione di cui alla lettera c) del comma 5,

63. 85 (74. 210).

Alessandro Rubino.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: per le attività svolte nelle aree depresse.

63. 86.

Roscia.

Al comma 2, numero 8), lettera g), aggiungere in fine le parole: con particolare attenzione alla imprenditoria giovanile e femminile.

63. 87 (0. 74. 275. 20).

Poli Bortone, Fino, Lo Presti,
D'Ippolito.

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) attribuzione alla regione del potere di regolamento, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata e l'adozione di una procedura di versamento dell'imposta unica a livello nazionale.

63. 88 (74. 274).

Marzano.

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: nonché l'utilizzo del conto fiscale di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

63. 89 (74. 229).

D'Amico.

Al comma 2, lettera l), sopprimere il numero 2).

* **63. 90** (74. 19, Id. a 74. 141).

Peretti, Teresio Delfino

Al comma 2, lettera l), sopprimere il numero 2).

* **63. 91** (74. 211).

Alessandro Rubino, Prestigiaco.

Al comma 2, lettera l), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: affluenti sul conto fiscale.

63. 92 (74. 227).

D'Amico.

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole da: una volta e mezzo, con le seguenti: 50 per cento.

63. 94 (74. 267).

Benvenuto, Agostini, D'Amico,
Repetto, Pistone, Lorenzetti.

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) previsione dell'invarianza del carico fiscale per le piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, a seguito dell'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

63. 95 (74. 269).

Benvenuto, Agostini, D'Amico,
Repetto, Pistone, Lorenzetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera r).

63. 93

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, sopprimere la lettera r).

Segue compensazione n. 4.

63. 96.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 3, premettere le parole: In attuazione della semplificazione di cui al comma 1.

63. 173

Governo.

Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole: è finalizzata, sino alla fine dell'alinea.

Segue compensazione n. 4.

63. 97.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Segue compensazione n. 4.

63. 98.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: per quelli più bassi, con le seguenti: per quelli che superano del 20 per cento le soglie di povertà.

63. 101. (0. 74. 275. 23)

Poli Bortone, D'Ippolito.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: finalizzata a controbilanciare, per i redditi più bassi, gli effetti delle variazioni delle aliquote e degli scaglioni.

63. 99 (74. 270).

Benvenuto, Agostini, D'Amico, Repetto, Pistone, Lorenzetti.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, le seguenti parole: in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potrà superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi da lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi da lavoro autonomo e d'impresa. I livelli di esenzione oggi vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti.

63. 174

Governo.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi direttivi:

1) considerare come componente di reddito non imponibile ai fini IRPEF il costo di mantenimento *standard* di ciascuna persona a carico del contribuente, determinato come almeno la metà del reddito nazionale *pro capite*. Nel caso la persona sia a carico di più soggetti, l'ammontare non imponibile è ripartito tra i contribuenti *pro quota* in proporzione al rispettivo reddito complessivo;

2) il costo di mantenimento come sopra determinato, può essere aumentato in relazione a specifiche condizioni che lo rendano maggiore, quali la presenza di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, l'età avanzata od altre;

3) nel caso in cui tra le persone a carico vi sia il coniuge, la componente di reddito non imponibile di cui al punto 1) può essere elevata in considerazione del ruolo di cura svolto dal coniuge qualora esso presumibilmente eviti o riduca la richiesta di servizi che comporterebbero oneri per la finanza pubblica;

4) al fine di assicurare l'invarianza di gettito nazionale complessivo dell'IRPEF vengono ridefinite le aliquote per classi di reddito nel rispetto del principio della progressività impositiva.

63. 100 (74. 183. Id. a 74. 224).

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Bastianoni, Follini, D'Alia, Panetta, Fabris, Marinacci.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: per carichi familiari aggiungere le seguenti: con particolare attenzione al lavoro casalingo nel quadro della riduzione del costo della sicurezza sociale, dell'esigenza di trasferire oneri dalla spesa pubblica alla spesa privata.

63. 102. (0. 74. 275. 24)

Poli Bortone, D'Ippolito, Lo Presti.

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: le famiglie numerose aggiungere le seguenti: monoparentali e monoreddito.

63. 104. (0. 74. 275. 22)

Poli Bortone, D'Ippolito, Lo Presti.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) previsione dell'istituto della « casa familiare » quale Fondo di rota-

zione per l'anticipazione al coniuge degli assegni di mantenimento.

Segue compensazione n. 2.

63. 103. (0. 74. 275. 19)

Poli Bortone, D'Ippolito, Lo Presti.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: prevedendo abbattimenti fino alla fine della lettera.

63. 105. (0. 74. 275. 7)

Bono, Valensise, Poli Bortone, Paolone.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: entro un minimo dello 0,5 per cento e un massimo dell'1 per cento, con le seguenti: fino allo 0,5 per cento.

63. 106 (74. 161).

Teresio Delfino, Peretti, Volontè, Ostillio, D'Alia, Marinacci.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

63. 107. (0. 74. 275. 8)

Bono, Valensise, Poli Bortone, Paolone, Lo Presti.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

63. 108 (74. 259).

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 70 per cento.

63. 109 (74. 162).

Teresio Delfino, Peretti, Volontè, Ostillio.

Sopprimere il comma 6.

63. 110 (74. 260).

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6 dopo le parole: capacità fiscale di ciascuna di esse aggiungere le seguenti: , della popolazione, del tasso di occupazione, all'estensione del territorio,

63. 111 (0. 74. 275. 21).

Poli Bortone, Armani.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: delle entrate locali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'ICI.

63. 112 (74. 239).

Armani, Bono, Valensise, Martini.

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: e di riscossione.

63. 113 (74. 225).

D'Amico.

Al comma 7, lettera a), sopprimere la virgola tra la parola: Costituzione e la parola: per.

63. 114 (74. 241).

Armani, Bono, Valensise, Martini.

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) previsione del mantenimento del servizio di riscossione delle entrate locali in capo al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi, con facoltà per gli enti locali di regolamentare la possibilità di affidare il servizio di riscossione a soggetti diversi con specificazione motivata delle esigenze locali che determinano l'esercizio di tale facoltà;

a-ter) previsione, per i casi in cui venga regolamentata la possibilità di affidamento di compiti di riscossione a soggetti diversi dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dei requisiti di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, di onorabilità e di esperienza professionale necessari per l'assunzione del relativo servizio, di possesso di adeguato sistema informatico nonché della misura di una apposita congrua cauzione;

a-quater) previsione, fino all'eventuale esercizio da parte degli enti locali della potestà regolamentare di cui alla lettera *a-bis)*, nonché di fissazione delle regole per la partecipazione di soggetti terzi alle gare per l'assegnazione del servizio, del mantenimento in capo al concessionario del servizio di riscossione delle funzioni di riscossione attualmente previste dalle leggi vigenti;

a-quinquies) previsione della facoltà degli enti locali di poter affidare compiti o lavori strumentali, complementari o comunque connessi all'attività di accertamento al concessionario del servizio della riscossione;

63. 115 (*74. 226).

D'Amico.

Al comma 7, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente punto:

4-bis) attribuendo ai comuni la facoltà di esonerare dal pagamento dell'imposta stessa gli immobili inagibili, per tali intendendosi quelli privi di allacciamenti alle utenze pubbliche.

63. 116 (74. 17).

Formenti, Guido Dussin, Parolo,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 7, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente punto:

4-bis) attribuendo ai comuni ad alta tensione abitativa, al solo fine di favorire

la locazione di immobili sfitti, la facoltà di imporre parte dell'ICI a carico del conduttore.

63. 117 (74. 15).

Formenti, Guido Dussin, Parolo,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 7, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4-bis). prevedendo l'applicazione di sanzioni ridotte, in misura crescente con il trascorrere del tempo, per i contribuenti che provvedono a correggere errori od omissioni relative a dichiarazioni già presentate, ovvero a rettificare in aumento precedenti versamenti, purché ciò avvenga prima che siano iniziate ispezioni, verifiche di documenti od informazioni, e che si provveda al contestuale versamento della maggiore imposta dovuta e della relativa sanzione.

63. 118 (74. 249).

Michielon, Covre.

Al comma 7 sostituire la lettera g) con la seguente: g) attribuzione alla province ed ai comuni della facoltà di prevedere per le iniziative pubblicitarie, autorizzate in base a quanto previsto dai loro regolamenti e comportanti l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione e/o di autorizzazione, secondo una tariffa i cui valori minimi e massimi siano stabiliti a livello nazionale, che tenga conto anche dell'eventuale canone di cui alla successiva lettera h) e di ogni altro onere accessorio.

Conseguentemente alla lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: nei cinque anni successivi alla abolizione delle tasse di cui al comma 1, lettera d), n. 2, i canoni eventualmente richiesti non possono eccedere di oltre il cinque per cento il corrispondente ammontare annuo della

tassa, come determinata dagli enti locali al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;

63. 119 (74. 8).

Repetto.

Al comma 7, lettera g), sopprimere le parole da revisione a con.

63. 120 (*74. 1).

Danese, Armosino, Conte.

Al comma 7, sopprimere la lettera l).

63. 121 (74. 261).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, sopprimere la lettera m).

***63. 122** (*74. 178, Id. a 74. 160).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 7, sopprimere la lettera m).

***63. 123** (*74. 2).

Conte, Leone, Danese, Armosino.

Al comma 7, sopprimere la lettera m).

***63. 124** (*74. 9).

Alberto Giorgetti.

Al comma 7, sopprimere la lettera m).

***63. 125** (*74. 195).

Bicocchi.

Al comma 7, sopprimere la lettera m).

***63. 126** (*74. 262).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, sopprimere la lettera m).

***63. 127** (*74. 238).

Bono, Carlo Pace, Giovanni
Pace, Antonio Pepe, Alberto
Giorgetti, Berselli, Fini, Con-
tento, Martini, Armani.

All'articolo 63, comma 7, sopprimere la lettera m).

*** 63. 180.**

La Commissione.

Al comma 7 sopprimere la lettera m).

Segue compensazione n. 4.

63. 128 (74. 240).

Bono, Carlo Pace, Giovanni
Pace, Antonio Pepe, Alberto
Giorgetti, Berselli, Fini, Con-
tento.

All'articolo 63, al comma 7, lettera m), numero 2) prima delle parole: esclusione dall'imposizione è inserita la seguente: possibile.

63. 169.

Governo.

All'articolo 63, al comma 7, lettera m), numero 3) sono aggiunte le seguenti parole: previsione, con lo stesso regolamento, della facoltà di imporre sovrapprezzi sui servizi inerente il turismo,.

63. 179.

Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 0. 63. 182. 1 DEL GOVERNO

Al comma 8 dell'articolo 63, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella ipotesi di difformità dei pareri si pronunciano le Assemblee riguardo le forme e le proce-

dure del documento di programmazione economica e finanziaria.

0. 63. 182. 1.

Bono, Teresio Delfino, Pagliuca.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, nell'emanazione dei decreti delegati, è tenuto ad uniformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari nelle parti in cui esprimano indirizzi identici, nei limiti dei principi e criteri direttivi posti dal presente articolo e nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: previo parere delle Commissioni di cui al comma 8 *con le seguenti:* previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con gli effetti e nei limiti di cui al comma 8.

63. 182.

Governo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dallo Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige e rispettive norme di attuazione.

63. 129 (74. 12).

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli schemi dei decreti legislativi contenenti l'attuazione dei principi e dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per

l'acquisizione del preventivo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

63. 130 (74. 268).

Benvenuto, Agostini, D'Amico, Repetto, Pistone, Lorenzetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Entro il 31 marzo 1997 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante modifica dell'attuale sistema di finanziamento della spesa sanitaria, da parte delle regioni ordinarie e di quelle a statuto speciale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusiva compartecipazione ai tributi erariali riscossi nelle singole regioni e province autonome;

b) perequazione fra regioni a diversa capacità impositiva;

c) le aliquote di compartecipazione ai tributi erariali dovrà garantire un livello di spesa sanitaria uniforme su tutto il territorio facendo riferimento alla spesa massima sostenuta nel 1995 dalla regione più virtuosa.

63. 131 (74. 273 - ex 16. 5).

Roscia.

Sopprimere i commi 12 e 13.

63. 132 (79. 38).

Bono, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento, Martini, Armani.

Al comma 12, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi volti a disporre la revi-

sione generale delle zone censuarie, delle commissioni censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri, assicurando la partecipazione dei comuni, nel rispetto dei seguenti principi.

63. 133 (79. 2).

Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 12, all'alinea, sostituire le parole da: regolamenti fino a: n. 400 con le seguenti: decreti legislativi.

63. 135 (79. 27).

Cavaliere.

All'articolo 63, al comma 12, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, sono inserite le seguenti: al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione.

63. 171

Governo.

Al comma 12, dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.

63. 136 (79. 41).

Benvenuto, Repetto, Pistone, Lorenzetti.

Al comma 12, all'alinea, dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

63. 137 (79. 13).

Saraca, Radice.

Al comma 12, all'alinea, dopo le parole: revisione generale aggiungere le seguenti: del catasto.

63. 138 (79. 30).

Cavaliere.

Al comma 12, all'alinea, dopo le parole: e dei relativi criteri aggiungere le seguenti: assicurando la partecipazione dei comuni.

63. 139 (79. 28).

Cavaliere.

Al comma 12, all'alinea, sostituire le parole: secondo i con le seguenti nel rispetto dei.

63. 140 (79. 29).

Cavaliere.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: microzone omogenee aggiungere le seguenti: che tengono conto della dotazione dei servizi pubblici di ogni zona e.

63. 141 (79. 31).

Cavaliere.

Al comma 12, lettera a), primo periodo, dopo le parole: microzone omogenee aggiungere le seguenti: in relazione alla dotazione di servizi pubblici.

63. 142 (79. 14).

Saraca, Radice.

Al comma 12, lettera a), dopo le parole: microzone omogenee, aggiungere le seguenti: particolarmente sulla base dei servizi pubblici,

63. 143 (79. 7).

Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole secondo criteri generali uniformi aggiungere le seguenti: stabiliti del Ministero delle Finanze.

63. 144 (*79. 40).

Armani, Bono.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare, *con le seguenti :* ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare e ai valori in caso di assenza del mercato locatizio.

63. 145 (79. 16).

Saraca, Radice.

Al comma 12, lettera b), sopprimere le parole: con l'esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni.

63. 146 (79. 6).

Formenti, Guido Dussin, Parolo,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 12, lettera b) sostituire le parole: con esclusione di *con le seguenti:* inclusi i.

63. 147 (79. 32).

Cavaliere.

Al comma 12, lettera b), aggiungere in fine, le parole: neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina dei singoli tributi.

63. 148 (* 79. 5).

Formenti, Guido Dussin, Parolo,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 12, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina dei singoli tributi.

63. 149 (* 79. 15).

Saraca, Radice.

Al comma 12, lettera c) dopo la parola: intervento *inserire la seguente:* obbligatorio.

63. 150 (79. 25).

Cavaliere.

Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: sono indette *con le seguenti:* il Ministro delle finanze, o un suo delegato, indice.

63. 151 (79. 8).

Formenti, Guido Dussin, Parolo,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 12, lettera c) dopo le parole: n. 241 *aggiungere le seguenti:* conferenze dei servizi sono indette dal Ministro delle finanze.

63. 152 (79. 33).

Cavaliere.

Al comma 12, lettera d), dopo le parole: di semplificazione *aggiungere le seguenti:* che salvaguardino il principio del contraddittorio nei confronti dei contribuenti.

63. 153 (79. 10).

Formenti, Guido Dussin, Parolo,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 12, lettera d) dopo le parole: semplificazione e di *inserire la seguente:* obbligatoria.

63. 154 (79. 26).

Cavaliere.

Al comma 12, lettera d), sopprimere le parole: tecnica anche.

63. 155 (* 79. 9).

Formenti, Guido Dussin, Parolo,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 12, lettera d) sopprimere le parole: tecnica anche.

63. 156 (* 79. 34).

Cavaliere.

Al comma 12, lettera e) sostituire le parole che tengono conto dei con le seguenti: che rispettano i.

63. 157 (79. 37).

Cavaliere.

Al comma 12, lettera e) dopo le parole: fabbricato e aggiungere la seguente anche.

63. 158 (79. 36).

Cavaliere.

Al comma 12, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) attribuzione ai comuni della competenza in ordine al controllo del rapporto fra numero di residenti e immobili censiti. Qualora il rapporto fra residenti e numero di vani sia superiore alla media nazionale il comune è obbligato al rendiconto entro sei mesi. In caso di inerzia del comune nei controlli, si applica una riduzione dei trasferimenti dello Stato proporzionata alla differenza fra la media nazionale ed il valore nel comune del rapporto sopraindicato.

63. 159 (79. 22).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 63, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. — Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento

dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica. Inoltre il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 ».

63. 184.

Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1996 dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.

13-ter. Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di rivedere i criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione della normativa soltanto all'edilizia rurale abitativa;

b) istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali;

c) riconoscimento della ruralità per i fabbricati utilizzati per lo svolgimento di attività agrituristica e per quelli utilizzati dai pensionati agricoli;

d) esenzione dal pagamento di tributi pregressi ed oneri urbanistici;

e) adozione di particolari agevolazioni per i fabbricati siti in zone montane

e per le aziende agricole costituite in maso chiuso.

***63. 162** (* 79. 1).

Caveri, Ferrari, Fontan, Repetto, Schmid, Detomas, Bressa, Zeller, Brugger, Manzini, Olivieri, Teresio Delfino, Lavagnini, Tarditi, Pistelli, Rodeghiero, Sbarbati.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1996 dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.

13-ter. Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di rivedere i criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sulla base dei seguenti principi:

a) applicazione della normativa soltanto all'edilizia rurale abitativa;

b) istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali;

c) riconoscimento della ruralità per i fabbricati utilizzati per lo svolgimento di attività agrituristica e per quelli utilizzati dai pensionati agricoli;

d) esenzione dal pagamento di tributi pregressi ed oneri urbanistici;

e) adozione di particolari agevolazioni per fabbricati siti in zone montane

e per le aziende agricole costituite in maso chiuso.

***63. 163** (* 79. 23).

Marras, Cicu, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. L'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dal seguente:

«9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si procede nè alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 23 gennaio 1977, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato o al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1994 per le imposte dirette e al 1° gennaio 1995 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, a condizione che tali immobili siano stati oggetto di istanza di sanatoria edilizia quali fabbricati rurali e vengano dichiarati al catasto entro il 21 dicembre 1996».

Segue compensazione n. 4.

63. 164 (79. 39).

Bono, Armani.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 63. 165.

Sostituire da: I termini stabiliti, *fino alla conclusione del comma con:* i termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.

0. 63. 165. 1

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ed ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano adottato il piano di ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni, senza concludere le operazioni di approvazione dello stesso entro il 31 dicembre 1993.

63. 165 (79. 3).

Bosco, Pittino, Ruffino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Al fine di procedere all'aggiornamento del catasto, al censimento degli immobili abusivi e al recupero di aree di evasione fiscale i comuni provvedono alla individuazione di immobili non regolarmente censiti nel catasto, attraverso lo scambio di informazioni, di rilievi aerofotogrammetrici e di dati contenuti in banche dati di altri enti, nonché attraverso lo scambio di informazioni tra ufficio tributi, ufficio tecnico e anagrafe comunale.

63. 166 (79. 4).

Formenti, Guido Dussin, Parolo,
Pirovano, Oreste Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Avverso le tariffe d'estimo è ammesso ricorso al giudice amministra-

tivo, che giudica con giurisdizione anche di merito, disponendo se del caso dei mezzi di prova.

63. 167 (79. 17).

Saraca, Radice.

ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO VI

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FISCALE

ART. 64.

*(Delega in materia di attività finanziaria
e di reddito di impresa).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;

b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in società o enti, di altri valori mobiliari, nonché di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari,

con o senza attività sottostanti; possibilità, anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;

c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;

d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate;

e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilità di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo d'imposta successivo;

f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilità è subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;

g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto

incaricato della gestione; possibilità di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;

h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;

i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;

l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli più a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati, o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

m) nel rispetto dei principi indicati alla lettera l), possibilità di prevedere

l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;

n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il livello più basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonché a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);

o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilità di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;

p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche ne-

cessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, introducendo nello stesso tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;

r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a sei mesi dalla loro pubblicazione.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di riorganizzazione delle attività produttive, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in società controllate o collegate, sempreché possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 1, lettera e);

b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;

c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella lettera b) nonché per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed in

alternativa al regime indicato nella lettera *b)*, con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera *a)*;

d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere;

e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte sostitutive di cui alle lettere *a)* e *c)*, prevedendo la possibilità di introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;

f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione d'imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali;

g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunera-

zione ordinaria del capitale investito sarà determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;

b) applicazione della nuova disciplina con riferimento alla remunerazione ordinaria derivante dagli incrementi del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sempreché derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; possibilità di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalità non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo;

c) previsioni di particolari disposizioni per le società costituite dopo il 30 settembre 1996;

d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera *a)* in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera *l)* del comma 1;

e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non inferiore, rispettivamente, al 10 e 3 per cento e non superiore al 15 e 5 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potrà essere prelevata a carico delle riserve da affrancare e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;

f) possibilità di prevedere trattamenti temporanei di favore per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi d'imposta successivi a quelli della prima quotazione;

g) possibilità di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;

h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

i) coordinamento della disciplina del credito d'imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 1; l'ammontare del credito d'imposta non potrà essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla società alla cui distribuzione di utili il credito d'imposta è riferito;

l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui è deliberata la distribuzione.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi da 1 a 3, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4.

6. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 64.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sono utilizzate fino alla concorrenza di cento miliardi nel 1998 e cento miliardi nel 1999 le entrate derivanti dalle norme seguenti:

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai dieci milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al dieci per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto

dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al venti per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi fino al 31 dicembre 1998;

le parole: « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole: « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in: « Direzioni regionali delle entrate ».

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in dieci rate l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accetta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi non

finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (es. tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 10 gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate sul triennio 1997-1998-1999.

64. 41 (75. 59).

Taradash, Tremonti, Armani,
Valensise, Teresio Delfino,
Peretti, Bono.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sono utilizzate fino alla concorrenza di cento miliardi nel 1998 e cento miliardi nel 1999 le entrate derivanti dalle norme seguenti:

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai dieci milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996,

nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al dieci per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al venti per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) Al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi fino al 31 dicembre 1998;

le parole: « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole: « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in: « Direzioni regionali delle entrate ».

b) Al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) Al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in dieci rate l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accetta o liquida il tributo, applica la

soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (es. tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 10 gennaio 1997.

64. 42 (75. 58).

Taradash, Tremonti, Armani,
Valensise, Teresio Delfino,
Peretti, Bono.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 2.

64. 43 (75. 64).

Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64.

(Delega in materia di attività finanziaria e di reddito di impresa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;

b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in società o enti, di altri valori mobiliari, nonché di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attività sottostanti; possibilità, anche, ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;

c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti.

d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilità di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo d'imposta successivo;

f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b)

derivanti da operazioni di realizzo; possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione per redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilità è subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;

g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilità di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;

h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;

i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;

l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per

cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento: differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli più a lungo termine o trattati nei mercati regolamentati, o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera *l)*, possibilità di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *e)* del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera *l)*; sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;

n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera *f)* secondo i medesimi livelli indicati nella lettera *l)* e, in particolare, applicando il livello più basso ai redditi di cui alla lettera *b)* non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonché a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere *g)* e *i)*; coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive affe-

renti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere *g)* ed *i)*;

o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilità di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere *f)* e *g)*; revisione della disciplina contenuta nel decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;

p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;

r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a sei mesi dalla loro pubblicazione.

2. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la

modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di riorganizzazione delle attività produttive, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in società controllate o collegate, sempreché possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sul reddito, con un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 1, lettera e);

b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea;

c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella lettera b) nonché per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a);

d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere;

e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo la possibilità di introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;

f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione d'imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del Codice Civile e con i principi contabili in materia di conti annuali;

g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sarà determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;

b) applicazione della nuova disciplina con riferimento alla remunerazione ordinaria derivante dagli incrementi del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sempreché derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; possibilità di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo

degli incrementi per finalità non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo;

c) previsioni di particolari disposizioni per le società costituite dopo il 30 settembre 1996;

d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l), del comma 1;

e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui al comma 2 e 4 dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, col pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potrà essere prelevata a carico della riserve da affrancare e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;

f) possibilità di prevedere trattamenti temporanei di favore per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) del presente comma e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) del presente comma senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi d'imposta successivi a quelli della prima quotazione;

g) possibilità di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;

h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 e con il decreto Presidente della

repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparità di trattamento;

i) coordinamento della disciplina del credito d'imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 1; l'ammontare del credito d'imposta non potrà mai essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla società alla cui distribuzione di utili il credito d'imposta è riferito ad eccezione degli utili esentati ai sensi di legge agevolative operanti nelle aree depresse;

l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina della ritenute sugli utili di cui è deliberata la distribuzione.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi da 1 a 3, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4.

6. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

64. 44 (0.75.79.1).

Pagliuca, Danese, Marzano, Teresio Delfino, Valensise.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole con esclusione dei proventi

derivanti da titoli istituiti nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Segue compensazione n. 6.

64. 45 (*75. 40).

Teresio Delfino, Peretti, Volontè, Ostillio.

All'articolo 64, al comma 1, lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: , eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

64. 56.

Governo.

All'articolo 64, al comma 1, lettera l), le parole: favorendo quelli più a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati, sono sostituite dalle seguenti: favorendo quelli più a lungo termine o trattati nei mercati regolamentati.

64. 57.

Governo.

All'articolo 64, al comma 1, lettera q), dopo le parole: 1° aprile 1996, n. 239 inserire le seguenti parole: e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

64. 58.

Governo.

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque non superiore al 50 per cento dell'aliquota IRPEG.

Segue compensazione n. 6.

64. 46 (75. 4).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 2), lettera c) sostituire le parole: con un'aliquota pari a quella

indicata alla lettera a) con le seguenti: con una aliquota pari alla metà di quella indicata alla lettera a).

Segue compensazione n. 2.

64. 47 (75. 68).

Pezzoli, Landi, Fei, Carrara, Polizzi, Alberto Giorgetti, Contento, Franz, Zacchera, Butti, Pasetto, Armani, Bruno.

Al comma 3 sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, aggiungere i seguenti articoli:

Segue compensazione n. 2.

64. 49 (75. 1).

Pezzoli, Landi, Fei, Nuccio Carrara, Polizzi, Alberto Giorgetti, Contento, Franz, Zacchera, Butti, Nicola Pasetto, Armani, Bono.

Al comma 3 sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, nel ddl 2371 alla tabella C, apportare le seguenti modifiche: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: ART. 3 (cap. 2102):

1997: — 500 .000;

1998: — 500 .000;

1999: — 500 .000.

64. 50 (75. 49).

Ballaman.

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: l'affrancamento obbligatorio con le seguenti: l'affrancamento facoltativo.

Segue compensazione n. 6.

64. 51 (75. 2).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: non inferiore, rispettivamente al 10 e 3 per cento e non superiore al 15 e 5 per cento con le seguenti: rispettivamente del 3 per cento e 2 per cento.

Segue compensazione n. 8.

64. 52 (75. 3).

Peretti, Teresio Delfino.

All'articolo 64, al comma 3, lettera e), le parole: non inferiore, rispettivamente, al 10 e al 3 per cento e non superiore al 15 e 5 per cento sono sostituite dalle seguenti: non superiori al 6 per cento.

64. 59.

Governo.

All'articolo 64, al comma 3, lettera h), sono aggiunte le seguenti parole: , anche al fine di evitare disparità di trattamento.

64. 60.

Governo.

All'articolo 64, al comma 3, lettera i), dopo le parole: lettera m) del comma 1; inserire le seguenti: compensazione ai soli fini della lettera f), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi.

64. 62.

Governo.

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: fatto salvo il riconoscimento delle perdite fiscali pregresse e delle esclusioni attualmente previste ai fini del calcolo dell'imposta di conguaglio.

Segue compensazione n. 6.

64. 55 (75. 41).

Teresio Delfino, Peretti, Volontè.

**ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 65.

(Delega in materia di imposta di registro).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di rivedere la disciplina dell'imposta di registro secondo criteri di armonizzazione e coordinamento con altre normative anche non tributarie che direttamente o indirettamente influiscono sulla stessa imposta, di semplificazione delle procedure e degli adempimenti e di contenimento del fenomeno elusivo.

2. Le disposizioni da emanare devono, in particolare, prevedere:

a) l'assoggettamento all'imposta di registro degli incrementi patrimoniali conseguiti a titolo di liberalità, anche attraverso rinunzie, remissioni di debito, adempimenti di obbligazioni altrui, contratti a favore di terzo e simili, imponendo, ove necessario, l'obbligo di dichiarazione da parte di soggetti passivi;

b) il riordinamento della disciplina in materia di atti giudiziari nonchè di volontaria giurisdizione introducendo anche l'obbligo della richiesta di registrazione per gli stessi atti;

c) la realizzazione di progetti di informatizzazione dei servizi di istituto degli uffici del registro e di collegamento tra questi ultimi e altri uffici pubblici o operatori privati;

d) il riordinamento dell'imposta sostitutiva prevista dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, anche in relazione all'attuale disciplina che regola il settore del credito.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 65.

Sopprimere gli articoli 65 e 66.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1997: — 600.000;

1998: — 500.000;

1999: — 500.000.

65. 64 (76. 31).

Benvenuto, Agostini, D'Amico, Repetto, Pistone, Lorenzetti.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 2.

65. 65 (76. 25).

Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Bono.

All'articolo 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le parole: entro sei mesi

65. 77.

Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: al fine, con le seguenti: allo scopo.

65. 66 (76. 18).

Cavaliere.

Al comma 1, sostituire le parole: e di contenimento con le seguenti: e soprattutto di contenimento.

65. 67 (76. 19).

Cavaliere.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed evasivo.

65. 68 (76. 20).

Cavaliere.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: nonché di fino alla fine della lettera.

Segue compensazione n. 2.

65. 69 (76. 26).

Antonio Pepe, Anedda, Carlo Pace, Giovanni Pace, Caruso, Nuccio Carrara, Becchetti, Bono, Armani, Martini.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) l'esonero dall'imposta di registro per i provvedimenti emanati dal giudice di pace.

Segue compensazione n. 2.

65. 70 (76. 28).

Anedda, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Caruso, Bono, Armani.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'attuazione,

65. 71 (76. 23).

Cavaliere.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: prevista dal con le seguenti: di cui al.

65. 72 (76. 24).

Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) la previsione, quale base imponibile per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, che non siano suoli edificatori e che siano iscritti in catasto con attribuzione di rendita, o che siano comunque dichiarati al catasto fabbricati, del valore catastale effettivo o presunto, escludendo ogni rilevanza del corrispettivo pattuito nell'atto o del valore venale in comune commercio.

Segue compensazione n. 2.

65. 73 (76. 30).

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Caruso, Nuccio Carrara, Becchetti, Bono.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) l'esclusione dall'imposta di registro sui trasferimenti delle aziende, qualora l'operazione avvenga a favore di familiari dell'imprenditore, così come individuati nell'articolo 230-*bis* del codice civile.

Segue compensazione n. 2.

65. 74 (76. 29).

Alberto Giorgetti, Pezzoli, Contento, Franz, Landi, Fei, Nuccio Carrara, Polizzi, Zaccchera, Butti, Nicola Pasetto, Armani, Bono.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il periodo: Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data della trasmissione.

65. 75 (76. 21).

Cavaliere.

Al comma 4, dopo la parola: Commissioni aggiungere la seguente: parlamentari.

65. 76 (76. 22).

Cavaliere.

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

65-bis. All'articolo 46, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola « decuplo » è sostituita dalla parola « ventuplo ». Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico n. 131 del 1986, è sostituito dal prospetto allegato alla presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a partire dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel prospetto allegato alla presente legge. Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere *a)* e *b)* del citato testo unico n. 131 del 1986 nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.

65. 01.

Governo.

ALLEGATO

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del cinque per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	19
da 21 a 30	18
da 31 a 40	17
da 41 a 45	16
da 46 a 50	15
da 51 a 53	14
da 54 a 56	13
da 57 a 60	12
da 61 a 63	11
da 64 a 66	10
da 67 a 69	9
da 70 a 72	8
da 73 a 75	7
da 76 a 78	6
da 79 a 82	5
da 83 a 86	4
da 87 a 92	3
da 93 a 99	2

Governo.

**ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 67.

(Delega relativa ai contribuenti minori e marginali e alle nuove iniziative produttive).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la semplificazione degli adempimenti contabili per contribuenti di minori dimensioni, la determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito e dell'imposta sul reddito per i contribuenti marginali, nonché per le agevolazioni alle nuove iniziative produttive, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

zioni alle nuove iniziative produttive, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un regime semplificato degli adempimenti documentali e contabili per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni di minori dimensioni, individuate in base all'ammontare delle operazioni attive comunque non superiore a cinquanta milioni di lire, all'ammontare degli acquisti, alla mancanza di dipendenti e collaboratori, all'utilizzo di locali con bassa rendita catastale e di beni strumentali di modesto valore; il regime semplificato riguarda l'emissione, la conservazione e l'annotazione cumulativa con periodicità mensile delle fatture e dei corrispettivi, la conservazione e la registrazione delle fatture di acquisto e della documentazione di spesa, l'effettuazione delle annotazioni su prospetti contenenti l'indicazione delle operazioni attive, degli acquisti e delle liquidazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione delle rimanenze nella dichiarazione dei redditi, fermi restando gli obblighi di certificazione dei corrispettivi; adeguamento della disciplina delle sanzioni relative agli obblighi predetti;

b) previsione di un regime semplificato degli adempimenti contabili e di un regime forfettario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito e delle imposte sui redditi, per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni di minime dimensioni, individuate in base all'ammontare delle operazioni attive comunque non superiore a venti milioni di lire, all'ammontare degli acquisti, alla mancanza di dipendenti e collaboratori, all'utilizzo di locali con bassa rendita catastale e di beni strumentali di modesto valore, alla mancata effettuazione di cessioni all'esportazione; il regime semplificato riguarda l'emissione, solo su richiesta del cliente, e la conservazione delle fatture, la richiesta e la conservazione della documentazione degli acquisti, l'effettuazione delle annotazioni su prospetti, la presentazione di

un modello di pagamento contenente anche l'indicazione delle caratteristiche essenziali dell'attività svolta, che tenga luogo delle dichiarazioni annuali; la determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto avviene applicando percentuali, con riguardo alle attività artistiche o professionali, di prestazioni di servizi, di cessioni di beni, prevalentemente esercitate, all'imposta sul valore aggiunto corrispondente alle operazioni imponibili effettuate; la determinazione forfettaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo avviene applicando percentuali, con riguardo alle attività prevalentemente esercitate, all'ammontare del volume d'affari e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio; la determinazione forfettaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riservata ai soggetti di cui alla presente disposizione, che abbiano altri redditi di ammontare minimo, avviene applicando al reddito determinato secondo quanto indicato, la percentuale stabilita, e l'imposta che ne risulta è versata, al netto delle detrazioni per carichi di famiglia ed esse ritenute subite, e unitamente all'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, previa indicazione sul modello di pagamento previsto per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, e senza presentazione della dichiarazione dei redditi; previsione dell'opzione per il regime normale, delle modalità di accesso al regime forfettario per i soggetti che iniziano l'attività, e del termine di cessazione del regime forfettario in caso di superamento dei limiti indicati;

c) previsione della possibilità di adeguamento dei regimi di cui alle lettere a) e b), con riferimento alla progressiva applicazione degli studi di settore;

d) previsione di un regime agevolato per la determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, da applicare ai soggetti, diversi da quelli di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che

intraprendono, anche nelle forme societarie di cui all'articolo 5 del predetto testo unico, l'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni a decorrere dal 1° gennaio 1997, da individuare escludendo coloro che già esercitino le attività stesse, o vi subentrino, o che abbiano cessato le attività stesse in periodi immediatamente precedenti, o che abbiano partecipato ad imprese familiari o ad aziende coniugali, e le attività, che, in relazione al numero di addetti, all'entità dei beni strumentali, o al volume d'affari, risultino di notevole entità, con previsione del regime applicabile in caso di superamento dei limiti in corso d'anno; il regime agevolato comporta l'esclusione, dal concorso alla determinazione dei redditi indicati, di un importo compreso tra lire 15 milioni e lire 30 milioni, per il periodo d'imposta in corso e per i due successivi.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega prevista dal presente articolo non devono derivare, per il bilancio dello Stato, nuovi o maggiori oneri anche in termini di minori entrate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 67.

Sopprimerlo.

***67. 23** (*78. 22.)

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

***67. 24** (*78. 20.)

Bono, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento, Martini, Armani.

Al comma 1 sostituire le parole: ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con le seguenti: a proporre, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge.

67. 25 (78. 21.)

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: dodici, con la seguente: sei.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera: e) previsione di un regime semplificato degli adempimenti documentali e contabili e di un regime agevolato e forfettario dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per le organizzazioni senza scopo di lucro, ad eccezione di quelle di grande rilevanza economica.

67. 26 (78. 13.)

Bicocchi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) previsione della entrata in vigore dei regimi di cui alle lettere a) e b) successivamente alla pubblicazione degli studi di settore e della possibilità di adeguamento degli stessi secondo regole che saranno definite a seguito della progressiva applicazione dei medesimi studi;

67. 27 (*78. 1.)

Conte, Leone, Danese.

Al comma 2, aggiungere in fine: Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data della trasmissione.

67. 28

Cavaliere.

Al comma 3, dopo la parola: Commissioni aggiungere la seguente: parlamentari.

67. 29 (78. 19.)

Cavaliere.

ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 68.

(Disposizioni in materia di enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.

2. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata;

b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi esclusivo fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali;

c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da

individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutarî diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie della vita associativa;

d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;

f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera *d)*; previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi;

g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti e in particolare quelle relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,

n. 381, abrogando conseguentemente le disposizioni tributarie contenute nelle leggi menzionate.

4. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, individuando le attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;

b) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticità, con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti;

c) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;

d) previsione della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti a regime equiparato;

e) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall'attività di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attività occasionali, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;

f) facoltà di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera *e)*.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 3, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituita un'Autorità indipendente di indirizzo, segnalazione e controllo, al cui finanziamento sono chiamati a concorrere gli enti di cui ai commi 1 e 3.

8. L'Autorità opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri e deliberazioni, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 1 e 3. Essa è tenuta a presentare al Parlamento apposita relazione annuale.

9. L'Autorità ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

10. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni del presente titolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 68.

Sopprimerlo.

* 68. 25 (* 80. 45).

Bono, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento, Armani, Martini.

Sopprimerlo.

* 68. 26 (* 80. 48).

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, sopprimere i commi 7, 8 e 9.

68. 27 (80. 4) (Id. a 80. 49).

Acierno, Cascio.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: le società commerciali diverse da quelle cooperative e, dopo le parole: solidarietà sociale aggiungere le seguenti: anche nei confronti dei propri soci; al comma 3 aggiungere le seguenti lettere: g) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali;

h) esclusione dall'ambito dell'imposizione di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie della vita associativa;

i) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

l) previsioni di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali;

Al comma 7 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: di cui al comma 3;

Al comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'interno dell'Autorità è costituito un « Consiglio delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale », eletto su base democratica da tutti gli appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 3, secondo un regolamento emanato dal Governo nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 3. Al Consiglio sono attribuiti poteri vincolanti sull'attività della Autorità di controllo;

Al comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'Autorità deve delegare parte dei propri poteri di controllo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, riconosciute adeguate a tali compiti in base alla propria rappresentanza su scala nazionale e a requisiti di operatività e competenza. Tali organizzazioni riconosciute acquisiscono diritto di auto-certificazione, con criteri analoghi a quanto previsto per la normativa in materia di cooperazione.

Segue compensazione n. 5

68. 28 (80. 44).

Galeazzi, Alemanno, Armani,
Bono.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con le seguenti: proporre, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge.

68. 29 (80. 47).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma, 1 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

* **68. 30** (80. 37).

Lucà, Bolognesi, Giannotti, Jer-
volino Russo, Lumia, Pozza
Tasca, Procacci, Valpiana.

Al comma, 1 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

* **68. 49** (80. 14).

Lucchese, Nocera.

Al comma, 1 sostituire la parola: dodici mesi con la seguente: sei mesi.

* **68. 31** (80. 18).

Biocchi, Villetti.

All'articolo 68, comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro nove mesi.

68. 51.

Governo.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: connessi all'attività effettivamente esercitata.

68. 32 (80. 19).

Biocchi, Villetti.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di talune cessioni di beni con le seguenti: delle cessioni di beni;

Conseguentemente, alla stessa lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: da tale norma devono restare esclusi le organizzazioni aventi finalità di tutela di interessi economici o di categoria, le organizzazioni sindacali, i partiti politici, le organizzazioni dei datori di lavoro, di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado. Il divieto non si applica con riferimento ai soci delle società cooperative;

68. 33 (80. 38).

Lucà, Bolognesi, Giannotti, Jer-
volino Russo, Lumia, Pozza
Tasca, Procacci, Valpiana.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

68. 34 (80. 6).

Michelangeli, Carazzi, Moroni,
Pistone.

Al comma 2 aggiungere in fine la seguente lettera:

g-bis) previsione della facoltà per i comuni di attuare regimi semplificati ed agevolati per i tributi locali, con riferimento all'Ici.

68. 35 (80. 21).

Biocchi, Villetti.

Al comma 2 aggiungere in fine la seguente lettera:

g-bis) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi 5derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusioni di opere e all'imposta sugli spettacoli.

68. 36 (80. 20).

Biocchi, Villetti.

Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi;

conseguentemente, sostituire le parole da: in particolare alla fine del comma con le seguenti: per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dovrà essere prevista la possibilità di optare tra il nuovo regime tributario e quello attualmente in vigore; l'opzione ha effetto dal periodo di imposta in cui viene esercitata.

68. 37 (80. 39).

Lumia, Lucà, Bolognesi, Giannotti, Jervolino Russo, Pozza Tasca, Procacci, Valpiana.

Al comma 3 sostituire le parole: dodici mesi con la seguente: sei mesi.

68. 50 (80. 15).

Lucchese, Nocera.

All'articolo 68, comma 3, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro nove mesi.

68. 52.

Governo.

Al comma 3, dopo le parole: utilità sociale, aggiungere le seguenti: comprese le associazioni pro loco.

68. 38 (80. 2).

Pozza Tasca.

Al comma 3, sostituire le parole da: e in particolare quella fino alla fine del comma, con le seguenti: Sono fatte salve le previsioni di miglior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e alle organizzazioni non governative, di cui alla legge 16 febbraio 1987, n. 48.

68. 54

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da quelle cooperative con le seguenti: dalle cooperative sociali.

68. 39 (80. 25).

Biocchi.

Al comma 4, lettera a) dopo le parole: le società commerciali diverse da quelle cooperative aggiungere le seguenti: le fondazioni bancarie, i partiti politici, le or-

ganizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Conseguentemente alla stessa lettera a) dopo le parole: solidarietà sociale aggiungere le seguenti: , anche nei confronti dei propri soci,

68. 40 (80. 40).

Lucà, Bolognesi, Giannotti, Jervolino Russo, Lumia, Pozza Tasca, Procacci, Valpiana.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: solidarietà sociale aggiungere le seguenti: anche nei confronti dei propri soci.

68. 41 (80. 33).

Olivieri.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: solidarietà sociale aggiungere le seguenti: anche nei confronti dei propri soci.

Segue compensazione n. 7

68. 42 (80. 46).

Gasparri, Alemanno, Galeazzi, Bono, Armani.

Al comma 4 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis). previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilità sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali e delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del volere sociale degli stessi.

68. 43 (80. 26).

Biocchi, Villetti.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: , con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti; .

68. 44 (80. 9).

Michelangeli, Carazzi, Moroni, Pistone.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis). I regimi agevolativi dovranno riguardare oltre alle imposte dirette anche l'Iva, le imposte sui trasferimenti e sugli affari, successione e donazione, bollo, registro, imposta catastale ed ipotecaria, imposta sugli spettacoli e, compatibilmente con l'attuale normativa, anche i tributi locali.

68. 45 (80. 27).

Biocchi, Villetti.

Al comma 7, sostituire le parole: su proposta del Ministro del finanze con le seguenti: su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della solidarietà sociale.

68. 46 (80. 41).

Lucà, Bolognesi, Giannotti, Jervolino Russo, Lumia, Pozza Tasca, Procacci, Valpiana.

All'articolo 68, comma 7, sostituire le parole da: un'Autorità. sino alla fine, con le seguenti: un organismo di controllo.

68. 59.

La Commissione.

Al comma 7, sostituire le parole: un'Autorità indipendente con le seguenti: un organismo.

68. 55.

La Commissione.

Al comma 7, sopprimere le parole da: al cui finanziamento fino alla fine.

68. 56.

La Commissione.

Al comma 7, sostituire le parole: al cui finanziamento sono chiamati a concorrere gli enti di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: della quale entra a far parte una rappresentanza degli enti di cui ai commi 1 e 3, i quali concorrono altresì al finanziamento dell'Autorità stessa.

68. 47 (80. 42) (Id. a 80. 43).

Jervolino Russo, Lucà, Giannotti, Valpiana, Lumia, Procacci, Bolognesi, Pozza Tascia.

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: I Presidenti delle Camere assegnano alle competenti Commissioni parlamentari l'esame di tale relazione, che sarà illustrata in audizione da un componente della suddetta autorità.

68. 48 (80. 13).

Lucchese, Nocera.

ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 69.

(Devoluzioni delle entrate).

1. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli

impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessario, le modalità per l'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 70.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1997.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 70

Al comma 1, premettere, il seguente comma:

0a. Ai fini dei conti pubblici, il Governo adotta entro il 31 dicembre 1996 misure selettive di miglioramento del fabbisogno per l'anno 1997 in misura complessivamente non inferiore a lire 25.000 miliardi, relazzati mediante riduzioni selettive di spesa, accompagnate da risparmi di oneri di natura finanziaria.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria A.C. 2371, articolo 1, comma 1, sostituire le parole: 116.500 miliardi con le seguenti: 104.000 miliardi e le parole 388.800 miliardi con le seguenti: 376.000 miliardi.

Segue compensazione n. 2.

70. 16.

Bono, Valensise, Armani.

Ob. Nel caso di mancata ammissione dell'Italia alla Unione Monetaria al 1° gennaio 1999 — o comunque alla data della sua costituzione — le somme versate dai contribuenti ai sensi del comma 1 verranno loro restituite, maggiorate degli interessi legali.

Segue compensazione n. 2

70. 15 (83. 4).

Fei, Bono, Armani, Martini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

3. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

4. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

5. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) Al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi fino al 31 dicembre 1998;

le parole: « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole: « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate ».

b) Al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997.

c) Al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

6. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

7. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

8. Il provvedimento dell'ufficio: che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

9. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

10. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente, come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

11. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

12. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32 comma 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

13. Sono soppressi i seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1997 e relative proiezioni per gli esercizi successivi:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1281 progetto rete unitaria PA (40);

1401 progetti pubblicitari (2,423);

2544 lavori utili per la riforma dell'amministrazione (1,357).

14. I sottoelencati capitoli del bilancio dello Stato 1997, così come determinati nel disegno di legge finanziaria, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per competenza e per cassa, del seguente ammontare:

a) Presidenza del Consiglio dei ministri:

1231 contributi vari (2,45);

1276 Scuola superiore PA (7,210);

5501 spese riservate Servizi (100);

1155 comitato pensioni privilegiate (0,15);

3821 commissione pari opportunità (0,690);

1161 commissione garanzia sciopero (1,004);

1280 AIPA (8,4);

1277 autorità vigilanza LLPP (4,8);

2564 ARAN (2,785);

2950 sportello del cittadino (0,940).

b) Ministero del Tesoro:

1009 CNEL (5);

1010 CSM (6);

4460 Consiglio degli esperti (8,307);

4505 CONSOB (11);

4640 ANAV (75).

c) Ministero del bilancio:

1353 ISPE (4);

1354 ISCO (4,865);

d) Ministero affari esteri:

1255 contributi vari (23,392);

istituto agronomico dell'oltremare (2,785);

e) Ministero della difesa:

1165 contributi vari (5).

f) Ministero della pubblica istruzione:

1207 contributi vari (10).

g) Ministero dell'industria:

1184 contributi vari (2,5).

h) Ministero del lavoro e previdenza sociale:

4536 commissioni regionali impiego (1,220);

4600 ss. osservatorio mercato lavoro (0,309).

i) Ministero delle risorse agricole:

1278 contributi vari (6).

l) ministero dell'ambiente:

1708 contributi vari (16,932);

3921 ANPA (3,977);

8370 ANPA (10).

m) Ministero del commercio estero:

1608 contributi vari (1).

n) Ministero dei beni culturali:

1624 contributi vari (13,5).

o) Ministero dell'università:

7502 CNR(70);

7504 ASI (100).

15. Il capitolo 8023 (velocizzazione dei trasporti ferroviari) dello stato di previsione del Ministero tesoro è ridotto, per competenza e per cassa, di lire 2.900 miliardi.

16. Gli stanziamenti dei capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, come determinati nelle tabelle A e B allegate alla legge finanziaria per l'anno 1997, sono ridotti complessivamente di lire 2.940 miliardi, salvi rimanendo gli accantonamenti relativi all'istruzione e all'agricoltura.

17. Le azioni attualmente possedute a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri enti pubblici sono alienate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. La misura percentuale di cui all'articolo 4, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non può risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per ciascun anno, a 0,05 punti percentuali.

19. Tutti i beni del demanio pubblico appartengono al Comune nel cui territorio sono situati, salvo che appartengano alla Provincia o alla Regione. Appartengono allo Stato i beni del demanio pubblico appositamente individuati d'intesa con gli enti locali interessati, in considerazione della loro rilevantissima importanza storica, archeologica o artistica, nonché le opere destinate alla difesa nazionale o di interesse strategico. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge vengono concluse le intese circa l'attribuzione dei beni di cui al comma 2.

20. I beni pubblici diversi da quelli di cui all'articolo 1 appartengono al patrimonio del comune nel cui territorio sono situati, salvo che appartengano alla provincia o alla regione, o ad altri enti anche non territoriali diversi dallo Stato. Appartengono al patrimonio dello Stato i beni del patrimonio pubblico appositamente individuati d'intesa con gli enti locali interessati, in considerazione della loro destinazione all'esercizio di funzioni statali. Entro 60 giorni della entrata in vigore della presente legge vengono concluse le intese circa l'attribuzione dei beni di cui al comma 2. Decorso inutilmente tale termine, tutti i beni non individuati come appartenenti allo Stato appartengono al comune nel cui territorio sono situati.

21. Nell'articolo 827 del codice civile, le parole « dello Stato » sono sostituite dalle parole « del Comune nel cui territorio sono situati ».

22. I beni immobili insistenti sul territorio di più Comuni appartenenti alla medesima Provincia appartengono alla Provincia. Se i beni di cui al comma 1 insistono sul territorio di più provincie appartenenti alla medesima regione, appartengono alla Regione. Se i beni di cui al comma 1 insistono sul territorio di più regioni, appartengono allo Stato. Le regioni interessate possono, con intese ratificate dai rispettivi Consigli regionali, statuire in ordine alla attribuzione o ripartizione territoriale di tali beni.

23. I trasferimenti erariali alle Regioni, alle province, alle comunità montane, ai comuni e loro consorzi sono ridotti, per ciascun ente a decorrere dall'anno 1997 del 3 per cento rispetto a quelli effettuati nel 1996.

24. La riduzione non si applica agli enti che abbiano ridotto di una eguale percentuale rispetto all'esercizio precedente le loro spese. La riduzione si applica nella misura dell'1 per cento agli enti che hanno ridotto le spese del 2 per cento rispetto all'anno precedente e nella misura del 2 per cento agli enti che le hanno ridotte nella misura dell'1 per cento.

25. Il comma 2 non si applica agli enti strutturalmente in dissesto.

26. Le prestazioni di somme di denaro dovute dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni non possono eccedere il limite complessivo stabilito per ciascuna legge dalla relativa norma di copertura finanziaria. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione della legge, l'onere risulti superiore, le prestazioni sono proporzionalmente corrispondentemente ridotte in via permanente restando esclusa ogni forma di risarcimento o indennizzo.

27. È istituita una commissione composta da tre membri nominati uno dal Presidente del Senato, uno dal Presidente della Camera dei deputati e uno dal Presidente della Corte costituzionale, con il compito di verificare la reale esigenza di mantenere in bilancio le somme stanziare nei capitoli di spesa discrezionale, di proporre modifiche alla legislazione vigente con effetti di spesa, valutandone la reale rispondenza alle necessità, di verificare la congruità delle spese stanziare rispetto alle finalità che si intendono perseguire e di individuare le duplicazioni di spese destinate ai medesimi soggetti e per le stesse finalità a carico dei bilanci di Stato, regioni ed enti territoriali e locali.

28. La commissione può richiedere dati e notizie alle amministrazioni interessate, al Ministero delle finanze, agli enti ed istituti previdenziali e alle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché ai soggetti privati destinatari di trasferimenti a carico di enti pubblici.

29. In ordine all'applicazione del comma 2 la commissione procede con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

30. La commissione conclude i propri lavori nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con una relazione, redatta in articoli, che è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Le riduzioni di spesa definite nella relazione hanno efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che le spese in questione siano confermate con decreto del Presidente della Repubblica, su con-

forme deliberazione del Consiglio dei ministri assunta su proposta del Ministro del tesoro.

31. In applicazione del presente articolo, nel triennio 1997-1999 devono essere assicurate economie nette di spesa non inferiori a lire 100.000 milioni nel 1997, 400.000 milioni nel 1998 e 1.000.000 milioni nel 1999 e a regime.

32. La commissione si avvale delle strutture della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I relativi oneri sono posti in parti eguali a carico dei rispettivi bilanci interni.

33. Lo Stato, le regioni e gli altri enti locali non possono erogare contributi o effettuare trasferimenti a favore di enti pubblici non economici e di enti di ricerca non strumentali per un importo superiore al 49 per cento delle rispettive entrate.

34. Nel caso in cui tale limite sia superato in più di due esercizi, anche non consecutivi, l'ente è sciolto e il relativo personale è posto in mobilità secondo le disposizioni vigenti per il personale della pubblica amministrazione.

35. Le leggi, i provvedimenti, le delibere e ogni altro atto recante erogazioni finanziarie, a qualsiasi titolo corrisposte, a carico del bilancio dello Stato, delle Regioni, delle province, delle comunità montane e dei comuni ad enti e soggetti privati, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei limiti di impegno e delle rate di ammortamento di mutui, non possono prevedere spese a carico dei bilanci dei rispettivi enti per un periodo superiore ai tre anni.

36. Le leggi e le delibere di spesa assunte da Regioni, province, comunità montane e comuni cessano di aver effetti a decorrere dal 1° luglio 1997 nel caso in cui tali enti non procedano ad una revisione di tutte le leggi e le delibere assunte a decorrere dal 1° gennaio 1970 e con effetti nei rispettivi bilanci nell'esercizio 1997 ed alla conferma delle medesime con le stesse procedure necessarie per l'adozione del relativo atto.

37. Le leggi che prevedono spese di natura corrente, ad eccezione di stipendi e pensioni, cessano di avere effetti al

termine del secondo esercizio successivo alla loro approvazione. I finanziamenti in atto alla data di approvazione della presente legge sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1998.

38. La durata della prestazione lavorativa e la ripartizione giornaliera della medesima sono oggetto di contrattazione tra le parti. In ogni caso il lavoratore ha il diritto di non protrarre la propria prestazione lavorativa oltre le 40 ore settimanali salvi i diversi limiti vigenti per i lavori usuranti, notturni, festivi, le donne e i minori.

39. La retribuzione per il lavoro dipendente è oggetto di libera contrattazione tra le parti. Tuttavia essa non può essere inferiore per l'attività lavorativa prestata su base mensile e a tempo pieno al salario minimo garantito (SMG), nella misura determinata annualmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti sociali.

40. Il collocamento è libero. È vietato percepire compensi di qualunque genere da parte di soggetti in cerca di lavoro da parte di chi esercita anche occasionalmente attività di collocamento.

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere certificati del Tesoro trasformabili (CTT) in azioni di società per azioni in corso di privatizzazione o in titoli rappresentativi di immobili demaniali o appartenenti al patrimonio dello Stato. Con regolamento ministeriale sono disciplinate le modalità di conversione e di ammortamento dei CTT.

42. I ricavi derivanti dalla sottoscrizione dei CTT sono versati al fondo ammortamento del debito pubblico.

43. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole « a decorrere dal 1998 », sono sostituite da quelle « a decorrere dal 1997 ».

44. Il godimento del trattamento pensionistico di anzianità è compatibile con l'esercizio di attività lavorative.

45. A decorrere dal 1° gennaio 1997 nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle forme di previdenza so-

stitutive esclusive ed esonerative dell'assicurazione predetta e alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, i quali conseguono il diritto al pensionamento anticipato con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni, con esclusione di coloro che vengono riconosciuti invalidi ai sensi delle vigenti disposizioni, l'importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, secondo le percentuali indicate nella allegata Tabella A per gli uomini e nella allegata Tabella B per le donne.

46. Nel caso di decesso del pensionato, l'importo del trattamento ai superstiti è determinato con riferimento all'importo non ridotto della pensione diretta.

47. L'importo del trattamento pensionistico anticipato di anzianità a favore degli iscritti dei regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è ridotto in via temporanea, fino al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia qualora non sia stato conseguito il requisito contributivo massimo utile, applicando per i dipendenti i coefficienti indicati nella Tabella A e per le dipendenti i coefficienti indicati nella Tabella C, allegate alla presente legge.

48. Nel caso di decesso del pensionato, l'importo del trattamento ai superstiti è determinato con riferimento all'importo non ridotto della pensione diretta.

49. È abrogato il comma 16 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la relativa Tabella A.

50. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato

emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 25.000 miliardi per ciascun anno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria A.C. 2371, all'articolo 1, sopprimere il comma 2.

70. 17 (ex 83.3).

Taradash, Marzano, Tremonti,
Armani, Valensise, Teresio
Delfino, Peretti, Bono.

TABELLA A.
(Articolo 70, comma 45)

COEFFICIENTI UNITARI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ RIDOTTA (*)

MASCHI

ETÀ AL PENSION.	ETÀ LEGALE				
	61	62	63	64	65
64	—	—	—	—	0,5512
63	—	—	—	0,5312	0,5259
62	—	—	0,5107	0,5057	0,5003
61	—	0,4900	0,4851	0,4799	0,4745
60	0,4688	0,4642	0,4592	0,4540	0,4484
59	0,4428	0,4381	0,4330	0,4277	0,4220
58	0,4163	0,4117	0,4066	0,4012	0,3954
57	0,3900	0,3852	0,3800	0,3745	0,3686
56	0,3633	0,3584	0,3532	0,3476	0,3417
55	0,3364	0,3314	0,3261	0,3205	0,3145
54	0,3093	0,3043	0,2989	0,2932	0,2872
53	0,2820	0,2769	0,2716	0,2658	0,2597
52	0,2545	0,2494	0,2440	0,2382	0,2320
51	0,2269	0,2218	0,2163	0,2104	0,2042
50	0,1991	0,1939	0,1884	0,1825	0,1763

(*) Rispetto all'ipotesi di riduzione permanente della pensione anticipata di vecchiaia in misura pari al 3 per cento per ogni anno di anticipo, questi coefficienti sono stati calcolati ipotizzando una riduzione temporanea della pensione per il solo periodo di anticipazione rispetto all'età legale di vecchiaia, e considerando un ripristino della pensione completa dopo questa età. In particolare, per ciò che riguarda la componente familiare, si è ipotizzato che in caso di morte del pensionato, venga ripristinata la prestazione intera senza alcuna riduzione.

TABELLA B.
(Articolo 70, comma 45)

COEFFICIENTI UNITARI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ RIDOTTA (*)

FEMMINE

ETÀ AL PENSION.	ETÀ LEGALE				
	66	67	68	69	80
69	—	—	—	—	0,3093
68	—	—	—	0,2835	0,2813
67	—	—	0,2574	0,2554	0,2532
66	—	—	0,2312	0,2292	0,2250
65	0,2047	0,2029	0,2009	0,1989	0,1966
64	0,1763	0,1745	0,1725	0,1704	0,3682
63	0,1479	0,1460	0,1440	0,1419	0,1397
62	0,1193	0,1174	0,1154	0,1133	0,1111
61	0,0906	0,0888	0,0868	0,0847	0,0824
60	0,0619	0,0600	0,0580	0,0559	0,0536

(*) Rispetto all'ipotesi di riduzione permanente della pensione anticipata di vecchiaia in misura pari al 3 per cento per ogni anno di anticipo, questi coefficienti sono stati calcolati ipotizzando una riduzione temporanea della pensione per il solo periodo di anticipazione rispetto all'età legale di vecchiaia, e considerando un ripristino della pensione completa dopo questa età. In particolare, per ciò che riguarda la componente familiare, si è ipotizzato che in caso di morte del pensionato, venga ripristinata la prestazione intera senza alcuna riduzione.

TABELLA C.
(Articolo 70, comma 45)

COEFFICIENTI UNITARI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ RIDOTTA (*)
FEMMINE
(regimi esclusivi)

ETÀ AL PENSION.	ETÀ LEGALE				
	61	62	63	64	65
64	—	—	—	—	0,4341
63	—	—	—	0,4097	0,4068
62	—	—	0,3850	0,3822	0,3793
61	—	0,3601	0,3574	0,3546	0,3516
60	0,3348	0,3323	0,3297	0,3268	0,3238
59	0,3070	0,3045	0,3018	0,2989	0,2958
58	0,2790	0,2765	0,2737	0,2709	0,2678
57	0,2508	0,2483	0,2456	0,2427	0,2396
56	0,2226	0,2201	0,2173	0,2144	0,2112
55	0,1942	0,1917	0,1889	0,1860	0,1828
54	0,1658	0,1632	0,1605	0,1575	0,1543
53	0,1373	0,1347	0,1319	0,1289	0,1257
52	0,1087	0,1061	0,1033	0,1003	0,0971
51	0,0800	0,0774	0,0745	0,0715	0,0683
50	0,0512	0,0486	0,0458	0,0427	0,0395

(*) Rispetto all'ipotesi di riduzione permanente della pensione anticipata di vecchiaia in misura pari al 3 per cento per ogni anno di anticipo, questi coefficienti sono stati calcolati ipotizzando una riduzione temporanea della pensione per il solo periodo di anticipazione rispetto all'età legale di vecchiaia, e considerando un ripristino della pensione completa dopo questa età. In particolare, per ciò che riguarda la componente famigliare, si è ipotizzato che in caso di morte del pensionato, venga ripristinata la prestazione intera senza alcuna riduzione.

COMPENSAZIONI

(Le compensazioni contenute nel presente fascicolo costituiscono parte integrante degli emendamenti al disegno di legge 2372, nei quali sono richiamati)

Compensazione n. 2

Conseguentemente, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere il seguente articolo:

ART. 72-ter

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 C.C., devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'ar-

ticolo 2120 C.C. è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

Qualora si renda necessario, si utilizza la seguente ulteriore copertura:

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32,

comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 72-ter

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

Compensazione n. 5

Conseguentemente, aggiungere i seguenti articoli:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Qualora si renda necessario, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere la seguente ulteriore compensazione.

ART. 72-ter

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

Compensazione n. 6

Conseguentemente alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate

derivanti dall'aumento di cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

Compensazione n. 7

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscriverne nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve es-

sere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 8

Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C

Legge n. 146 del 1980, articolo 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: - 210.000;

1998: - 210.000;

1999: - 210.000;

Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567 16603 16674 16675 17776 16800 17870 17871 17872 17873 17874):

1997: - 380.000;

1998: - 380.000;

1999: - 380.000.

Legge n. 951 del 1977, articolo 11, contributo al C.N.R. (cap. 7502):

1997: - 280.000;

1998: - 280.000;

1999: - 280.000;

Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 ASI (capp. 7504 e 7527):

1997: - 320.000;

1998: - 320.000;

1999: - 320.000.

Compensazione n. 10

Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C:

Legge n. 146 del 1980, art. 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: - 210.000;

1998: - 210.000;

1999: - 210.000.

Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567/6603/6674/6675/7776/6800/7870/7871/7872/7873/7874):

1997: - 290.000;

1998: - 290.000;

1999: - 290.000.

Legge n. 951 del 1977, art. 11, contributo al CNR (cap. 7502):

1997: - 280.000;

1998: - 280.000;

1999: - 280.000.

Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 ASI (capp. 7504 e 7527):

1997: - 220.000;

1998: - 220.000;

1999: - 220.000.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: S. 1274 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 480, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE MONDIALE FAO SULL'ALIMENTAZIONE NEL MESE DI NOVEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (2513)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 480, recante misure urgenti per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione nel mese di novembre 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° marzo 1996, n. 101, e 29 aprile 1996, n. 238, recanti disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 480

All'articolo 3, le parole: « 2.235 milioni per l'anno 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.625 milioni per l'anno 1996 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione a livello Capi di Stato o di Governo (Roma, 13-17 novembre 1996), per la parte attinente al territorio nazionale, è istituita, per la

durata massima di dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una delegazione organizzativa nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ARTICOLO 2.

1. Per il funzionamento della predetta delegazione organizzativa si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività della delegazione e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1984; per l'assolvimento dei relativi compiti, viene autorizzata l'assunzione di tre unità di personale con contratto di diritto privato per un periodo non superiore a sei mesi; il rendiconto delle spese è presentato entro il termine finale di durata della delegazione stessa.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 2.235 milioni per l'anno 1996, ed a lire 78 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: di dieci mesi *sino alla fine del comma con le seguenti:* di sessanta giorni dalla data di svolgimento della conferenza stessa una delegazione organizzativa ristretta nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministeri interessati.

1. 11.

Zacchera, Fei, Amoruso, Tremaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi, *con le seguenti:* di trenta giorni.

1. 13.

Zacchera, Fei, Amoruso, Tremaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi *con le seguenti:* di un mese.

1. 1.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi *con le seguenti:* di due mesi.

1. 2.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi *con le seguenti:* di tre mesi.

***1. 3.**

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi, *con le seguenti:* di tre mesi.

***1. 14.**

Zacchera, Fei, Amoruso, Tremaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi *con le seguenti:* di quattro mesi.

1. 4.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi *con le seguenti:* di cinque mesi.

1. 5.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi *con le seguenti:* di sei mesi.

1. 6.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi *con le seguenti:* di sette mesi.

1. 7.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi *con le seguenti:* di otto mesi.

1. 8.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi con le seguenti: di nove mesi.

***1. 9.**

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi con le seguenti: di nove mesi.

***1. 15**

Rivolta, Palmizio.

Al comma 1, sostituire le parole: di dieci mesi con le seguenti: di 300 giorni.

1. 10.

Morselli.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: a seguito di relazione del Ministro degli affari esteri sugli scopi, gli obiettivi ed il costo complessivo del vertice stesso.

1. 12.

Zacchera, Fei, Amoruso, Tremaglia.

ART. 2

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Per il funzionamento della predetta delegazione ogni spesa sarà sostenuta nel limite di lire 20.000.000.

2. 3. (ex 2. 100)

Zacchera, Fei, Amoruso, Tremaglia.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: assunzione di tre unità con le seguenti: assunzione di una unità.

***2. 1.**

Morselli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: assunzione di tre unità con le seguenti: assunzione di una unità.

***2. 8.**

Rivolta, Palmizio.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: assunzione di tre unità con le seguenti: assunzione di due unità.

2. 2.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiore a sei mesi con le seguenti: non superiore a giorni sessanta.

2. 4.

Zacchera, Fei, Amoruso, Tremaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiore a sei mesi con le seguenti: non superiore a quattro mesi.

2. 7.

Rivolta, Palmizio.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: dei relativi compiti fino alla fine del comma con le seguenti non viene autorizzata l'assunzione di personale e per le necessità derivanti si opererà utilizzando personale messo a disposizione dal Ministero degli Esteri.

2. 5. (ex 2.103)

Zacchera, Fei, Amoruso, Tremaglia.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: dei relativi compiti fino alla fine del comma con le seguenti: sarà cura del Ministero degli Esteri fornire, traendolo dal proprio personale, un congruo numero

di collaboratori senza procedere all'assunzione in via temporanea di personale esterno.

2. 6. (ex 2.104)

Zacchera, Fei, Amoruso, Tremaglia.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 3. — 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 1.000.000.000 per il 1996 e lire 50.000.000 per il 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato previsionale del Ministero del tesoro per l'anno 1996 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.»

3. 51. (ex 3.100)

Zacchera, Fei, Amoruso, Tremaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: a lire 1.300 milioni per il 1996 ed a lire 78 milioni per il 1997 *con le seguenti:* a lire 1.300 milioni per il 1996 ed a lire 50 milioni per il 1997.

3. 52. (ex 3.101)

Zacchera, Fei, Amoruso, Tremaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: a lire 1.625 milioni per l'anno 1996, ed a lire 78 milioni per l'anno 1997 *con le seguenti:* a lire 1.500 milioni per il 1996 ed a lire 50 milioni per il 1997.

3. 53. (ex 3.103)

Zacchera, Fei, Amoruso, Tremaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 *con le seguenti:* 500 milioni per l'anno 1996.

3. 1.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole : 1.625 milioni per l'anno 1996 *con le seguenti:* 550 milioni per l'anno 1996.

3. 2.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 *con le seguenti:* 580 milioni per l'anno 1996.

3. 3.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 *con le seguenti:* 600 milioni per l'anno 1996.

3. 4.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 *con le seguenti:* 650 milioni per l'anno 1996.

3. 5.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 *con le seguenti:* 660 milioni per l'anno 1996.

3. 6.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 *con le seguenti:* 670 milioni per l'anno 1996.

3. 7.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 688 milioni per l'anno 1996.

3. 8.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 690 milioni per l'anno 1996.

3. 9.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 695 milioni per l'anno 1996.

3. 10.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 700 milioni per l'anno 1996.

3. 11.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 705 milioni per l'anno 1996.

3. 12.

Morselli.

Al comma 1, sostituire: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 710 milioni per l'anno 1996.

3. 13.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 715 milioni per l'anno 1996.

3. 14.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 720 milioni per l'anno 1996.

3. 15.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 725 milioni per l'anno 1996.

3. 16.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 730 milioni per l'anno 1996.

3. 17.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 800 milioni per l'anno 1996.

3. 18.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 850 milioni per l'anno 1996.

3. 19.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 860 milioni per l'anno 1996.

3. 20.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 880 milioni per l'anno 1996.

3. 21.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 890 milioni per l'anno 1996.

3. 22.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 900 milioni per l'anno 1996.

3. 23.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 905 milioni per l'anno 1996.

3. 24.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 910 milioni per l'anno 1996.

3. 25.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 915 milioni per l'anno 1996.

3. 26.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 920 milioni per l'anno 1996.

3. 27.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 925 milioni per l'anno 1996.

3. 28.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 928 milioni per l'anno 1996.

3. 29.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 930 milioni per l'anno 1996.

3. 30.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 935 milioni per l'anno 1996.

3. 31.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 940 milioni per l'anno 1996.

3. 32.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 945 milioni per l'anno 1996.

3. 33.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 950 milioni per l'anno 1996.

3. 34.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 955 milioni per l'anno 1996.

3. 35.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 960 milioni per l'anno 1996.

3. 36.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 965 milioni per l'anno 1996.

3. 37.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 970 milioni per l'anno 1996.

3. 38.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 975 milioni per l'anno 1996.

3. 39.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 980 milioni per l'anno 1996.

3. 40.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 985 milioni per l'anno 1996.

3. 41.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 990 milioni per l'anno 1996.

3. 42.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 995 milioni per l'anno 1996.

3. 43.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 996 milioni per l'anno 1996.

3. 44.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 1000 milioni per l'anno 1996.

3. 45.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 1005 milioni per l'anno 1996.

3. 46.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 1010 milioni per l'anno 1996.

3. 47.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 1100 milioni per l'anno 1996.

3. 48.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 1110 milioni per l'anno 1996.

3. 49.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni per l'anno 1996 con le seguenti: 1120 milioni per l'anno 1996.

3. 50.

Morselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.625 milioni con le seguenti: 1500 milioni

3. 54.

Rivolta, Palmizio.

Al comma 1, sostituire le parole: 78 milioni per l'anno 1997 con le seguenti: 13 milioni per l'anno 1997.

3. 55.

Rivolta, Palmizio.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 13 novembre 1996.**

Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro,
Occhetto, Pecoraro Scanio, Prodi.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Andreatta, Dini, Fantozzi, Pecoraro
Scanio, Prodi, Turco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 novembre 1996 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d'iniziativa dei deputati:

GIANNATTASIO e LAVAGNINI: « Istituzione dell'Ordine del Tricolore e conferimento della relativa onorificenza ai combattenti della seconda guerra mondiale » (2681);

LUCCHESI: « Norme in materia di professori universitari di ruolo » (2683);

SCANTAMBURLO: « Istituzione del Servizio civile nazionale » (2684);

PECORARO SCANIO: « Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura » (2685);

PEZZOLI: « Modifiche al codice civile in materia di società di capitali » (2686);

FABRIS: « Norme per il trasferimento al patrimonio disponibile dei comuni e per la successiva cessione a privati di aree demaniali della regione Veneto » (2687);

BOGHETTA: « Legge quadro per il trasporto pubblico locale » (2688);

STEFANI: « Modifica all'articolo 26 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante disciplina dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi » (2689).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 12 novembre 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996 » (2682).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GRIMALDI ed altri: « Modifiche alle norme della Costituzione concernenti i tribunali militari in tempo di pace » (2492);

SBARBATI e **LA MALFA**: « Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici » (2346);

MARTUSCIELLO ed altri: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero » (2554) *Parere delle Commissioni III, V e XI;*

alla II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Nuove norme in materia di sanzioni penali » (1505) *Parere della I Commissione;*

FRAGALA' ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di documentazione degli atti » (1603) *Parere delle Commissioni I e XI;*

LI CALZI: « Norme in materia di temporaneità degli uffici direttivi e dell'esercizio delle funzioni requirenti nella magistratura ordinaria » (2227) *Parere della I Commissione;*

BERSELLI ed altri: « Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione » (2314) *Parere della I Commissione;*

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad

Asmara il 30 settembre 1995 » (2273) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

alla IV Commissione (Difesa):

MENIA: « Norme per il riconoscimento della qualifica di *ex* combattente agli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste » (1570) *Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

GASPARRI ed altri: « Norme in materia di organismi della rappresentanza militare » (2370) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XI e XII;*

alla VI Commissione (Finanze):

DI ROSA ed altri: « Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di esenzione dall'IVA delle operazioni effettuate dalle associazioni di volontariato senza fini di lucro » (1522) *Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

MENIA: « Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, in materia di rimborsi IRPEF » (1568) *Parere della I Commissione;*

BOSCO: « Norme per l'abolizione delle tasse automobilistiche » (1951) *Parere delle Commissioni I, V, IX e X;*

BALLAMAN ed altri: « Norme in materia di regime fiscale delle fusioni e delle scissioni societarie » (2072) *Parere delle Commissioni I e X;*

alla VII Commissione (Cultura):

POLI BORTONE: « Ordinamento della professione di statistico » (1002) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI e XII;*

SBARBATI: « Disciplina dei concorsi per l'accesso alla docenza universitaria » (1581) *Parere delle Commissioni I, III, V e XII;*

TERESIO DELFINO ed altri: « Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione » (1690) *Parere delle Commissioni I e V*;

DE MURTAS ed altri: « Norme per l'organizzazione e l'ordinamento dello sport » (1772) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XI*;

DE MURTAS ed altri: « Norme per l'esercizio dell'attività di archeologia subacquea » (1916) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VIII, IX e XI*;

CASTELLANI ed altri: « Concessione di un contributo dello Stato in favore dell'associazione nazionale 'Italia nostra' » (2488) *Parere delle Commissioni I e V*;

alla VIII Commissione (Ambiente):

CALZOLAIO e LORENZETTI: « Modifica dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'individuazione del danno pubblico ambientale, l'azione di risarcimento, i poteri della Corte dei conti e della magistratura ordinaria e la costituzione di parte civile » (181) *Parere delle Commissioni I e II*;

CAVANNA SCIREA ed altri: « Concessione di un contributo dello Stato alla società SATAP per la costruzione del collegamento tramite autostrada e superstrada tra Cuneo ed Asti » (1156) *Parere delle Commissioni I, V e VI*;

MENIA: « Interpretazione autentica degli articoli 2 e 3 della legge 15 marzo 1986, n. 74, in materia di cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste » (1562) *Parere delle Commissioni I e V*;

TERZI ed altri: « Istituzione del Servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale » (1691) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, IX, X, XI e XII*;

BOSCO ed altri: « Riclassificazione delle strade statali in strade di interesse regionale » (1809) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma*

1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria);

BOSCO: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in materia di agevolazioni finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane » (1877) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X, e XIII*;

alla X Commissione (Attività produttive):

LORENZETTI ed altri: « Norme per la vendita a prezzo fisso dei libri » (118) *Parere delle Commissioni I, V e VII*;

MENIA: « Modifica all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente il fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (1569) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII e IX*;

PENNA ed altri: « Norme per il decentramento delle politiche di intervento a favore dello sviluppo delle piccole imprese » (2343) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XIV*;

alla XI Commissione (Lavoro):

BATTAGLIA ed altri: « Nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa » (1659) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII*;

alla XII Commissione (Affari sociali):

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA — « Sostituzione dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico. Disciplina dell'obiezione in vita al prelievo e norme

a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino » (2166) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

SCALIA: « Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari » (316) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), X, XI, XII e XIV*;

CERULLI IRELLI ed altri: « Legge quadro in materia di usi civici e di gestione e tutela delle terre civiche » (2114) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e X*;

POLI BORTONE ed altri: « Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari » (2471) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI*;

alla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione:

CENTO: « Modifica degli articoli 317, 318 e 319 del codice penale, in materia di reati di concussione e corruzione (2606);

BORGHEZIO ed altri: « Norme per il recupero dei danni derivanti dalla commissione di reati contro la pubblica amministrazione » (2607).

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 234 del 26 giugno 1996 (doc. VII, n. 127), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma

8-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 235 del 26 giugno 1996 (doc. VII, n. 128), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

n. 236 del 26 giugno 1996 (doc. VII, n. 129), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto), sollevata, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 240 del 27 giugno 1996 (doc. VII, n. 132), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), sollevata in riferimento, rispettivamente, agli articoli 76 e 3 della Costituzione, dai pretori di Verona e la Spezia con le ordinanze in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1992, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 97 della Costituzione, dal pretore di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

n. 241 del 27 giugno 1996 (doc. VII, n. 133), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 244 del 27 giugno 1996 (doc. VII, n. 135), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione a seguito di referendum popolare, della lettera *a*) e parzialmente della lettera *b*) dell'articolo 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 39 della Costituzione, dai pretori di Milano e di Latina con le ordinanze in epigrafe.

n. 245 del 27 giugno 1996 (doc. VIII, n. 136), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero dell'interno — Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale — del 28 marzo 1995, n. 37, protocollo n. M/5501, avente ad oggetto « legge 11 agosto 1991, n. 266, articolo 5 — Acquisto di beni immobili e accettazione di eredità e legati da parte di associazioni di volontariato non riconosciute », sollevato dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.

n. 249 dell'8 luglio 1996 (doc. VII, n. 138), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), aggiunto dall'articolo 9 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dai tribunali amministrativi regionali della Lombardia, della Puglia, II sezione di Lecce, e dell'Emilia Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 2 giugno 1995, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici), sollevata in riferimento all'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 250 dell'8 luglio 1996 (doc. VII, n. 139), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato determinare i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esamiatrici e al personale addetto alla sorveglianza dei concorsi indetti dalle Regioni e dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti; e di conseguenza annulla, per

questa parte, l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995.

n. 251 dell'8 luglio 1996 (doc. VII, n. 140), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella, con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 136);

alla II Commissione (doc. VII, n. 128);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 140);

alla X Commissione (doc. VII, n. 129);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 127, 132 e 135);

alla I e alla IV Commissione (doc. VII, n. 133);

alla I e XI Commissione (doc. VII, n. 139);

alla II e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 138).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla Commissione Affari costituzionali.

Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 6 novembre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 27 novembre 1991, n. 380, la relazione sullo stato di avanzamento del programma nazionale di ricerche in Antartide (doc. LXXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

